CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Legge di Bilancio 2017

Le principali misure fiscali

22 dicembre 2016

Nota di Aggiornamento

Premessa

*La **manovra di bilancio** si compone quest'anno di due provvedimenti: il Disegno di Legge di Bilancio 2017 è stato, infatti, preceduto - nell'iter parlamentare - dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (c.d. **DL Fiscale**). Il DL Fiscale è stato definitivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, approvata il 24 novembre 2016 e pubblicata nella GU del 2 dicembre 2016, n. 282.*

*Il Disegno di Legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (**Legge di Bilancio 2017**), presentato alla Camera dei Deputati il 24 ottobre, ha concluso definitivamente il proprio iter parlamentare, a Palazzo Madama, il 7 dicembre 2016 (A.S. 2611) divenendo **Legge 11 dicembre 2016, n. 262** il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297.*
L'iter di approvazione del provvedimento ha subito una brusca accelerazione a seguito della crisi politica extra-parlamentare legata all'esito referendario del 4 dicembre u.s., che ha portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi degli interventi di carattere fiscale, di maggior interesse per le imprese Associate, contenuti nella Legge di Bilancio 2017 (in particolare, nell'articolo 1). Laddove necessario all'analisi delle singole misure, vengono richiamate le disposizioni del DL Fiscale, che - si ricorda - hanno costituito oggetto di un separato documento di analisi di Confindustria, pubblicato in data 18 novembre 2016, al quale in questa sede si rinvia per maggiori dettagli.

Qualora necessario, ci si riserva di tornare sulle singole misure della manovra con commenti ed osservazioni, mediante ulteriori documenti di approfondimento.

La nuova legge di bilancio - novità in materia di contabilità pubblica

A decorrere dalla sessione di bilancio 2017, le modifiche apportate dalla Legge n. 163/2016 alla Legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009) hanno introdotto importanti novità in relazione alla struttura normativa del bilancio dello Stato.

In particolare, la precedente impostazione duale che prevedeva un disegno di Legge di Bilancio e uno di Stabilità è stata superata con l'adozione di un unico atto – la nuova Legge di Bilancio - strutturato in un due distinte sezioni.

La prima sezione (c.d. sezione normativa), svolge nella sostanza le funzioni proprie della vecchia Legge di Stabilità, prescrivendo nuove misure in materia di entrata e di spesa atte a realizzare gli obiettivi programmatici dello Stato.
La seconda sezione (c.d. sezione contabile), pur ricalcando in linea generale il contenuto del previgente bilancio di previsione, assume ora carattere sostanziale, potendo incidere direttamente, mediante rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, sugli stanziamenti, sia di parte corrente che di parte capitale, previsti a legislazione vigente. Inoltre, nelle poste contabili della seconda sezione, sono ora ricompresi (ed evidenziati separatamente) gli effetti delle disposizioni della sezione normativa; ciò consentirà di ottenere dati di bilancio integrati, utili ad una valutazione politica più agevole e completa dell'intervento pubblico.

Impatto sui saldi di finanza pubblica

Con riguardo agli effetti complessivi della manovra (Legge di Bilancio e Decreto Fiscale) sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che - in termini di indebitamento netto - vengono reperite risorse per 22,5 miliardi di euro nel 2017, 25,6 miliardi nel 2018 e 27,6 miliardi nel 2019; a fronte di impieghi per complessivi 34,5 miliardi nel 2017, 32,2 miliardi nel 2018 e 30,4 miliardi nel 2019. La manovra determina, dunque, un peggioramento del saldo (deficit), pari a 11,9 miliardi nel 2017, 6,5 miliardi nel 2018 e 2,7 miliardi nel 2019.

Nella tabella che segue si fornisce, in termini di indebitamento netto, separata evidenza delle risorse reperite (maggiore entrata o minore spesa) e degli impieghi disposti (maggiore spesa o minore entrata) dai due provvedimenti che compongono la manovra:

	2017	**2018**	**2019**
DL Fiscale (n. 163/2016)			
Impieghi	4,60	5,97	3,29
Risorse	4,62	6,46	3,78
Saldo	*+0.02*	*+0.49*	*+0.49*
Legge di Bilancio 2017			
Impieghi	29,86	26,25	27,06
Risorse	17,86	19,18	23,79
Saldo	*-12*	*-7,07*	*-3,27*
Saldo della Manovra	**- 11.98**	**-6.58**	**-2.78**
***dati in miliardi di euro**			

L'intervento fornisce un impulso alla crescita sostanzialmente positivo, operando in particolare su tre aree di sviluppo che Confindustria ha indicato come cruciali: la produttività del lavoro, il rilancio di investimenti pubblici e privati, la crescita dimensionale delle realtà produttive. Secondo

le stime del Governo, l'impatto della manovra dovrebbe portare, nel 2017, ad un incremento addizionale del PIL pari a 0,4 punti percentuali, innalzando la variazione annua, dallo 0,6% previsto in assenza di interventi, all'1,0%.
Si tratta di una manovra che, se non pienamente espansiva, consente, comunque, di evitare contrazioni annunciate (buona parte delle risorse si concentra sulla disattivazione delle clausole di salvaguardia IVA introdotte in anni precedenti), riducendo al contempo il deficit dal 2,4% del PIL di quest'anno al 2,3% nel 2017.

Sommario

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (commi 2-3) 6

Credito di imposta per le strutture ricettive (commi 4-7) 9

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (commi 8-13) 10

Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16) 15

Regime di cassa (commi 17-23) 18

IVA di gruppo (commi 24-31) 21

Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (comma 32) 30

Assoggettamento aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (commi 33-35) 30

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (comma 36) 32

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine (comma 37) 32

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (commi 38-39) 33

Riduzione canone Rai (comma 40) 34

Blocco aliquote regionali e comunali (comma 42) 35

Esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5% (comma 49) 37

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche (comma 50) 38

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative (commi 66-69) 40

Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate (commi 76-80) 42

Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali (comma 81) 43

Agevolazioni per investimenti a lungo termine (commi 88-99) 46

Agevolazioni per persone fisiche per investimenti a lungo termine (commi 100-114) 48

Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e lavoratori “impatriati” (commi 149-151) 51

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 152-158) 55

Premio di produttività e welfare aziendale (commi 160-162) 57

Fondo volo (comma 378) 62

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali (commi 537-544) 62

Imposta sul reddito di impresa – IRI (commi 547-548) 64

Razionalizzazione dell’Aiuto alla Crescita Economica – ACE (commi 549, 553) 66

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi 554 - 555) 68

Riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa (commi 556 - 564) 69

Riapertura dei termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e per l’estromissione di beni immobili dal patrimonio dell’impresa (commi 565-566) 71

IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta (comma 567) 72

Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017 (commi 631-632) 74

Collaborazione volontaria (commi 633-636) 76

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (commi 2-3[1])

Riqualificazione energetica

Il comma 2, lett. a) proroga, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione fiscale del 65% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, c.d. "eco-bonus" . Come già avvenuto con la Legge 28 dicembre 2016, n. 208 (di seguito, Legge di Stabilità 2016), la norma interviene sull'articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, prorogando nuovamente l'efficacia della disciplina agevolativa.

Parti comuni di edifici

Con specifico riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la proroga della detrazione è stata disposta per 5 anni (dal 2017 al 2021), con possibilità di beneficiare di percentuali di detrazione superiori, rispettivamente pari al:

- 70%, se l'ammontare della superficie dell'edificio interessata dall'opera di efficientamento energetico è superiore al 25%;
- 75%, se l'opera è destinata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali, conseguendo almeno una qualità media, determinabile secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.

La sussistenza delle condizioni tecniche richieste dalla norma per beneficiare di percentuali più elevate di detrazione è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato DM del 26 giugno 2015.

Le detrazioni relative alle parti comuni condominiali - o per interventi che riguardino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi - ai sensi del nuovo comma 2-*sexies*, inserito all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013 - i condomini, possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. La detrazione non è, tuttavia, cedibile ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità attuative per esercitare questa opzione sono demandate ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

È, infine, disposto che delle detrazioni del 70% e 75% possano beneficiare anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, con riguardo agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

[1] I commi delle disposizioni sono riferiti all'articolo 1 della Legge di Bilancio.

Interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici

In modo speculare a quanto avvenuto con la Legge di Stabilità 2016, il comma 2, lett. b), dell'articolo 1 proroga nuovamente di un anno il termine, entro il quale dovranno essere definite le misure e gli incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica, di cui all'art. 15 del DL 4 giugno 2013, n. 63. Merita ricordare che il suddetto articolo 15 stabilisce che, nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui agli articoli 14 e 16 dello stesso DL n. 63 del 2013.

Ristrutturazioni edilizie

La lett. c) del comma 2 della Legge di Bilancio 2017, inoltre, dispone, confermando le percentuali dello scorso anno, la proroga di un anno della detrazione del 50% per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e della detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di elevata classe energetica (relative ad interventi di ristrutturazione in corso al 1° gennaio 2016).

Sisma-bonus

È, inoltre, sostituito il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013, relativo al c.d. "sisma bonus". La nuova norma dispone la proroga per 5 anni (dal 2017 al 2021) della detrazione favore per le spese relative a interventi antisismici e di messa in sicurezza statica degli edifici. La misura della detrazione è fissata al 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni, per le quali si è già fruito della detrazione.

A differenza delle previgenti versioni del "sisma bonus", l'agevolazione in parola si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3.

In base ai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati devono essere individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nel caso in cui gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche

siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio ad una classe di rischio inferiore) e dell'85% (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. In modo corrispondente a quanto previsto per gli interventi relativi alle riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, i beneficiari della detrazione per gli interventi antisismici in esame possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili (nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013).
Secondo il comma 3 della Legge di Bilancio 2017, le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici (commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* del citato articolo 16) non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Osservazioni – *La proroga ed il potenziamento delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia è una scelta sicuramente positiva, che accoglie le richieste di Confindustria.*
Utili e apprezzabili sono, altresì, gli incentivi al realizzo di interventi di adeguamento antisismico e di messa in sicurezza degli edifici, con particolare riguardo all'estensione del sisma bonus anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 e alla detraibilità delle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli stessi.
Considerato che le misure in esame sono costantemente oggetto di proroga, andrebbe valutata, in chiave prospettica, la possibilità di rendere permanenti queste tipologie di detrazione, inserendo la relativa disciplina all'interno del TUIR.
Inoltre, pur ritenendo condivisibile - e in linea con le richieste di Confindustria - la scelta di consentire la "cedibilità" della detrazione, da parte dei condomini ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi, si ritiene che l'efficacia della misura potrebbe incontrare dei limiti nella ridotta liquidità del sistema dei fornitori su cui ricadrebbe l'onere dell'anticipazione.

Effetti finanziari[2] **-** Si riportano di seguito gli effetti complessivi delle misure in commento, ricordando che su tali grandezze incidono elementi

[2] Se non diversamente specificato, le stime degli impatti finanziari riportate nel documento si riferiscono agli effetti di competenza, ed esprimo le relative grandezze in milioni di euro.

di segno opposto (extra-gettito IVA, maggiori imposte sul reddito e IRAP) che nei primi anni consentono di sovracompensare (anche in virtù del riparto decennale delle detrazioni) gli effetti negativi prodotti dalle perdite IRPEF, IRES ed IRAP:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	-138,3	-1.512,6	-1.368,7	-1.624,4	-1.880,0	-2.097,4	-1.493,6	-1.236,2
IRPEF/ IRES	0,0	651,7	-173,8	60,3	60,3	60,3	-45,1	0,0
IRAP	0,0	100,2	-26,7	9,3	9,3	9,3	-6,9	0,0
IVA	167,0	23,2	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0
Totale	**28,7**	**-737,5**	**-1546**	**-1531,6**	**-1787,2**	**-2027,8**	**-1545,6**	**-1236,2**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-978,8	-721,3	-468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**-978,8**	**-721,3**	**-468,2**	**505**	**4**	**2,2**	**0,5**	**2,9**	**0**

Credito di imposta per le strutture ricettive (commi 4-7)

Interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico-alberghiere

Le norme recate dai commi da 4 a 7 dispongono la proroga per altri 2 anni (2017 e 2018) del credito di imposta previsto dall'articolo 10 del DL 31 maggio 2014, n. 83 concesso, per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico-alberghiere. Il credito è concesso a condizione che gli interventi posti in essere rispondano anche a finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica e acquisto mobili. Rispetto alla versione previgente, la misura del credito di imposta è stata aumentata dal 30% al 65% ed estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procederà all'aggiornamento del relativo decreto (DM 7 maggio 2015).

Osservazioni - *L'intervento è positivo e risponde a sollecitazioni manifestate dalle imprese del sistema maggiormente interessate alla misura.*

Effetti finanziari - Di seguito gli effetti finanziari attribuiti della misura:

2017	2018	2019	2020	2021
-8,3	-51,7	-86,7	-60	0

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (commi 8-13)

Proroga del super-ammortamento

La Legge di Bilancio 2017 reca due importanti agevolazioni relative ad investimenti in beni strumentali: in particolare, i commi da 8 a 13, qui in commento, dispongono, in primo luogo, la proroga di un anno del c.d. "**super-ammortamento**", agevolazione relativa all'acquisto di beni strumentali nuovi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e, in secondo luogo, una specifica agevolazione (c.d "**iper-ammortamento**"), corredata da misure per i beni immateriali, finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Quanto al primo intervento, si ricorda che l'art. 1, commi 91-94 e 97, Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i **beni materiali strumentali nuovi** acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un'agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Molteplici aspetti operativi dell'incentivo sono stati oggetto di chiarimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E/2016 e, più diffusamente, nella circolare n. 23/E/2016.

Il super-ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni e con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Sul piano oggettivo, l'agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve, pertanto, trattarsi, di beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa; deve, altresì trattarsi di beni mai utilizzati precedentemente, a qualunque titolo.

La Legge di Stabilità 2016 ha espressamente espunto, dall'ambito applicativo della misura agevolativa: beni aventi coefficienti di ammortamento tabellari (ai sensi del Decreto MEF 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; specifici beni dettagliati nell'allegato 3 alla stessa legge (tra cui: condutture, materiale rotabile e ferroviario, aerei, etc.). Tale esclusione, secondo quanto espressamente statuito dal comma 13 della Legge di Bilancio 2017, continua a valere anche per la proroga dell'agevolazione.

Per ciò che concerne l'ambito temporale di validità dell'incentivo, la versione originaria della norma ne disponeva l'applicazione agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; si ricorda che la citata circolare n. 23/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, valgono **i principi generali di cui all'art. 109, TUIR** (a mente del quale le spese di acquisizione dei beni mobili di considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).

Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio

2017, l'**ambito temporale di applicazione** del super-ammortamento si estende sino al **31 dicembre 2017**: potranno, pertanto fruire dalla maggiorazione, secondo le modalità descritte, gli acquisti di beni consegnati (spediti o ultimati) entro il 31 dicembre 2017. L'entrata in funzione del bene (che può essere anche successiva) individua, invece, il momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell'agevolazione, mediante la deduzione delle quote di ammortamento maggiorate.
La Legge di Bilancio 2017 prevede, inoltre, che la maggiorazione sia applicabile anche ai beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il **30 giugno 2018**), a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La descritta estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in *leasing.*
Qualche notazione in merito ai **veicoli**: la disciplina originaria del super-ammortamento, valevole per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, include anche i mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, TUIR, ossia:

1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. a));
2. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (art. 164, comma 1, lett. b-*bis*));
3. veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (art. 164, comma 1, lett. b)).

Per effetto della Legge di Bilancio 2017, la proroga di un anno del super-ammortamento è applicabile **solo ai veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa** di cui al punto 1; ne consegue che, per i veicoli diversi, l'agevolazione termina con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest'anno.
In aggiunta alla descritta misura di proroga del super-ammortamento, la Legge di Bilancio 2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali nuovi (c.d "iper-ammortamento").

Iper-ammortamento per beni Industria 4.0

L'agevolazione, fruibile solo da **soggetti titolari di reddito di impresa**, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni elencati nell'Allegato A alla Legge di Bilancio, a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L'ambito di applicazione temporale dell'iper-ammortamento, include gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2017, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte, analogamente a quanto visto per la proroga del super-ammortamento, dell'accettazione di un ordine e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017).

I beni agevolabili con la maggiorazione del 150% sono dettagliati in un allegato tecnico (Allegato A) che include **beni ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, l'elenco è stato integrato con il riferimento alle macchine utensili e agli impianti per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime, motrici e operatici, sistemi meccatronici di riconoscimento dei pezzi, sistemi di controllo dei consumi idrici e delle emissioni.

L'agevolazione per i beni immateriali

In **aggiunta** al descritto incentivo, è stata introdotta una ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei **beni immateriali** indicati nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017.

Tale allegato include *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni, nell'ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0.

Dato il tenore letterale della disposizione, nonché alla luce di quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all'Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all'Allegato A, di cui appare accessoria, atteso che l'accesso a detta misura sembra essere riservato ai soli soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento relativo ai beni materiali. Va, sul punto, precisato che non è richiesto che l'investimento in beni dell'Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell'iper-ammortamento.

Si osserva che le due descritte agevolazioni, analogamente al super-ammortamento di cui replicano i meccanismi applicativi, dovrebbero ritenersi applicabili anche agli acquisti tramite *leasing* (nonché all'autoproduzione dei beni), posto che le norme fanno rinvio al concetto ampio di costo di "acquisizione" del bene.

Documentazione e adempimenti

Al fine di poter beneficiare dell'iper-ammortamento per i beni dell'Allegato A e della maggiorazione relativa ai beni dell'Allegato B, la norma richiede un'**autocertificazione** ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente che attesti che il bene: (i) possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B, e (ii) è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Come si evince dalla relazione illustrativa al DDL Bilancio, l'autocertificazione o l'eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, che si considera l'imposta del periodo precedente così come si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti all'esame. Le maggiorazioni del costo di acquisizione, ai sensi del comma 13, non producono effetti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore**.

Osservazioni – *Le misure descritte si innestano in un piano del Governo volto a rinnovare e rafforzare le misure a sostegno degli investimenti privati e rilanciare la competitività del Paese, secondo un approccio condiviso e caldeggiato da Confindustria.*
In particolare, va valutata positivamente la proroga di un anno del super-ammortamento: pur non essendo disponibili dati ufficiali sull'utilizzo dell'incentivo nel corso del 2016, dal nostro osservatorio è emerso un particolare apprezzamento da parte delle imprese verso un incentivo - di natura automatica - che ha consentito di anticipare il processo di rinnovamento dei beni strumentali, pur in un contesto generale ancora complesso : nel mese di ottobre 2016, i dati sugli ordini dei produttori di beni strumentali hanno registrato livelli che non si osservavano da 8 anni e che lasciano intravedere buone possibilità di rilancio dei piani di investimento a inizio 2017.
Merita un giudizio positivo anche il correttivo che consente, a determinate condizioni, di estendere la fruizione dell'agevolazione anche agli investimenti effettuati nel più ampio arco temporale che termina il 30 giugno 2018. Il primo anno di applicazione del super-ammortamento ha, infatti, svelato una criticità insita nella necessità di perfezionare la consegna dei beni o l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2016: tale criticità è emersa, in particolare, per beni che richiedono tempi di realizzazione più lunghi. Confindustria, pur apprezzando la soluzione individuata, ritiene che la misura avrebbe potuto essere ulteriormente migliorata, consentendo di fruire dell'agevolazione anche per beni consegnati entro un lasso temporale più lungo di quello previsto (ad esempio, entro il 31 dicembre 2018); tuttavia, l'accelerarsi dell'iter di approvazione della Legge di Bilancio in Senato non ha consentito la riproposizione, sul tema, di un apposito emendamento.
Parimenti, va valutata in termini positivi l'introduzione dell'iper-ammortamento: si tratta di uno strumento automatico, che mira a sostenere in maniera significativa, la transizione del comparto produttivo italiano da modelli analogici a modelli digitali, basati sul paradigma della interconnessione dei sistemi di produzione/fornitura.
L'agevolazione si concretizza in un incremento del costo di acquisizione del bene nella misura del 150% ed opera come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
Attesa la necessità di definire con maggiore dettaglio i contenuti dell'autocertificazione o della perizia che, oltre ad attestare elementi di natura tecnica (l'inclusione del bene nell'elenco di cui agli Allegati A o B),

dovranno accertare la sussistenza di un dato di natura fattuale, quello dell' "interconnessione", Confindustria sta collaborando con il MiSE nella redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In tale contesto, è stato, altresì richiesto che per gli enti di certificazione accreditati - impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi equivalente alla perizia una "attestazione di conformità" che certifichi i requisiti richiesti dalla norma.

Confindustria ha, inoltre, richiesto conferma all'Agenzia delle Entrate, di due ulteriori aspetti interpretativi della disciplina, riguardo ai criteri di imputazione temporale degli investimenti e alle modalità di effettuazione degli stessi.

Quanto al primo tema, è stata avanzata la tesi secondo cui l'iper-ammortamento potrebbe riguardare anche beni acquisiti al patrimonio dell'impresa in data antecedente al 2017 ma non ancora entrati in funzione e che entrino in funzione durante il periodo di proroga.

In ordine al secondo profilo, invece, è stata avanzata la tesi secondo cui non sarebbero meritevoli del regime di iper-ammortamento rafforzato" gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria.

Ad avviso di Confindustria, entrambe le problematiche possono essere agevolmente risolte adottando le regole interpretative già accolte dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al c. d. "super-ammortamento". Sia dal testo delle norme e sia dalla relazione tecnica di accompagnamento, infatti, non sembrano emergere elementi idonei ad avvalorare una diversa volontà del legislatore su tali punti.

Pertanto, anche agli effetti della disciplina del c. d. "iper-ammortamento" dovrebbero ritenersi applicabili i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2016.

In particolare, con riguardo all'individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, è stato chiarito che ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109, TUIR (a mente del quale le spese di acquisizione dei beni mobili di considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).

In ordine poi alla nozione di investimento agevolabile e alle modalità con le quali può essere effettuato l'investimento, va ricordato che al paragrafo 2 della citata circolare è stato chiarito che il beneficio spetti, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, per le vie brevi di condividere tali tesi, in linea con la propria prassi interpretativa.

Come anticipato, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'autocertificazione o l'eventuale perizia devono essere acquisite entro il

periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale: in quest'ultima ipotesi, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Potrebbe, al riguardo, essere opportuno precisare che, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della maggiorazione del super-ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%). Anche su tale aspetto, Confindustria ha ottenuto una conferma, per le via brevi, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Effetti finanziari – Nella relazione tecnica al DDL Bilancio gli effetti di gettito delle misure descritte sono quantificati come segue:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/27
-646	-1.376	-1.496	-1.449	-1.440	-1.129	-756	-405	-58	0

Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16)

I commi 15 e 16 apportano significative modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL n. 145 del 2013 (come sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle **spese di ricerca e sviluppo incrementali** rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a 30.000 euro.
Rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio;
c) ricerca *extra-muros*;
d) competenze tecniche e privative industriali.

L'incentivo si applica, poi, nella misura maggiorata del 50% per le spese di cui alle lett. a) e c).
Le modalità applicative della misura sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.5/E/2016, e hanno costituito oggetto di analisi e approfondimento nelle circolari di Confindustria del 29 gennaio e del 28

settembre 2016, cui si fa rinvio per maggiori dettagli.
Ciò premesso, la Legge di Bilancio 2017 interviene sull'incentivo, ampliandone, in vario modo, l'ambito di applicazione.

Modifiche al credito R&S

In primo luogo, viene esteso di un anno (**fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 21 dicembre 2019)**, il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
A decorrere dal 2017, inoltre, la misura dell'agevolazione viene elevata al **50%** per tutte le tipologie di spesa. Conseguentemente, è disposta l'abrogazione della norma che prevedeva un incremento dell'incentivo al 50% per determinate spese, dal momento che tale misura "maggiorata" viene ora prevista per la generalità delle spese ammissibili.
Sempre con riferimento alle spese agevolabili, intervenendo sulla lett. a) del comma 6, della norma originaria (articolo 3, DL n. 145/2013), si precisa che sono ammissibili le spese relative a **tutto il personale** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del "personale altamente qualificato".
Si dispone, inoltre, che il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuino le attività di ricerca **su commissione di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea**, negli Stati aderenti all'accordo sullo **Spazio Economico Europeo** ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
L'**importo massimo annuale** del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a **20 milioni di euro**.
Le novità descritte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.
L'ultima previsione, priva di portata innovativa e già pienamente applicabile, dispone che il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

Osservazioni – *Le modifiche apportate alla disciplina del credito di imposta R&S ne consentono un significativo rafforzamento che risponde, in parte, ad istanze avanzate da Confindustria e che, nel complesso va valutato in termini positivi.*
L'Italia, come noto, mantiene, rispetto alla media UE, un basso livello di spesa (pubblica e privata), in ricerca e sviluppo che rischia di limitare la capacità del Paese di far fronte alle sfide globali della sostenibilità, dell'efficienza energetica, della salute, nonché di realizzare innovazioni di prodotto e di processo necessarie a mantenere l'industria italiana in posizioni di leadership europea e mondiale.
In quest'ottica, pur apprezzando l'estensione di un anno dell'incentivo, non ci si può esimere dal ribadire la necessità di incentivi di natura strutturale al pari di altri competitor europei.
Peraltro, anche il meccanismo incrementale dell'incentivo, mantenuto in

questo restyling della norma, rischia di penalizzare le imprese che realizzano regolarmente investimenti in ricerca, premiando maggiormente interventi di natura occasionale o discontinua.

In merito all'innalzamento, per tutte le spese rilevanti, della misura del credito (dal 25% al 50%) si tratta di un dato positivo per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, potenzia la misura e la rende maggiormente attrattiva per le imprese; dall'altro, dovrebbe semplificare il calcolo dell'incentivo, che attualmente impone di frazionare le spese in due categorie, a seconda dell'aliquota (25% o 50%) dell'agevolazione applicabile.

Parimenti apprezzabile appare l'estensione esplicita dall'incentivo alla generalità del personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo: sul punto, si ricorda che, in base alla formulazione attuale della norma, le spese relative al personale altamente qualificato (in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una Università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'allegato 1 annesso al DL 23 dicembre 2013, n. 145) attribuiscono un credito di imposta nella misura del 50% mentre una agevolazione nella misura ridotta del 25% è riconosciuta a fronte di spese relative al personale tecnico, sulla base della interpretazione della nozione di "competenze tecniche " resa dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n.5/E/2016.

La generalizzazione dell'incentivo per il personale nella misura massima – più volte auspicata da Confindustria - oltre a semplificarne le modalità di calcolo, risponde all'esigenza di tener conto del rilevante apporto che il personale non altamente qualificato, con preparazione tecnica, arreca alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

Utile e rispondente ad una specifica richiesta di Confindustria, è anche l'innalzamento della soglia massima di agevolazione fruibile su base annua, che passa, dal 2017, dagli attuali 5 milioni a 20 milioni di euro.

Una significativa novità è, poi costituita dalla previsione in base alla quale, a decorrere dal periodo di imposta 2017, potranno fruire dell'agevolazione anche imprese residenti (o stabili organizzazioni di imprese non residenti) che svolgano attività di R&S su commissione di soggetti non residenti. Sulla base di quanto indicato nella relazione al DM 27 maggio 2015 (recante le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta) erano infatti esclusi dall'ambito soggettivo dell'agevolazione sia i soggetti non residenti, sia i soggetti residenti che incaricati di attività di R&S su commissione di terzi.

Tale impostazione comportava che, nel caso di ricerca commissionata ad imprese residenti da imprese non residenti, nessuno dei soggetti, né il soggetto committente, né il soggetto commissionario, potesse beneficiare dell'agevolazione; la modifica normativa recente consente di superare, dal 2017, tale impostazione, individuando, al ricorrere di

precise condizioni, nel soggetto residente in Italia il beneficiario della misura. Si tratta, dunque, di una modifica normativa di apprezzabile rilevanza, in quanto prende atto della realtà di imprese e centri di ricerca italiani di eccellenza, che svolgono attività di R&S su commesse estere. Resta inteso che, per ragioni di verificabilità delle spese, tali commesse devono provenire da soggetti residenti in Paesi collaborativi, che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.
Circa l'ultima previsione, relativa alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dall'esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese, si osserva che non si tratta di una previsione innovativa, bensì della trasposizione in norma di rango primario di quanto già previsto nel citato DM 27 maggio 2015 (articolo 6, comma 3).

Effetti finanziari – Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 comportano, un onere complessivo per il credito di imposta R&S pari a 1.274 milioni di euro l'anno, determinando un incremento di 727,1 milioni di euro rispetto ai 547 milioni di euro annui, stimati (dal terzo anno e fino al 2019), per l'agevolazione nella sua configurazione originaria.

Regime di cassa (commi 17-23)

Regime di cassa

I commi da 17 a 23 intervengono sulle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, delle **imprese in contabilità semplificata** (cc.dd. imprese minori), introducendo il **principio di tassazione per cassa** dei componenti reddituali, in luogo di quello di competenza.
I soggetti interessati sono le imprese individuali, comprese quelle familiari, e le società commerciali di persone, esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Merita ricordare che il regime di contabilità semplificata è previsto per i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai seguenti limiti[3]:

- **400.000 euro** per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- **700.000 euro** per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Nel merito, il comma 17, lettera a) prevede una revisione delle regole di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese minori, come disciplinate dall'art. 66 del TUIR.
Nella vigente formulazione della norma, il reddito imponibile viene determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta (utili, dividendi e interessi,

[3] Tale regime resta applicabile anche per l'anno successivo, salvo non vengano superati i limiti reddituali sopra descritti.

redditi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce) e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso, determinati secondo un principio di competenza. Tale risultato tiene conto delle variazioni delle rimanenze di magazzino, delle plusvalenze/minusvalenze, nonché delle sopravvenienze attive/passive.
Per effetto delle modifiche in commento, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata sarà determinato come **differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) "*percepiti*" nel periodo di imposta e le spese "*sostenute*" nel periodo stesso, computati secondo il principio di "*cassa*"**.
Il principio di competenza resterà applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti reddituali (es. le plusvalenze e sopravvenienze attive, le minusvalenze e sopravvenienze passive, i proventi immobiliari, gli ammortamenti e gli accantonamenti di quiescenza e previdenza).
Tra i ricavi imponibili per cassa è ricompreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, mentre dal computo del reddito imponibile **sono escluse le variazioni delle rimanenze di magazzino**.
Il comma 18, in via transitoria, riconosce al contribuente la possibilità di dedurre, nel primo anno di applicazione del nuovo regime per cassa, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.
Per ragioni di coordinamento con il nuovo regime di cassa, **sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell'art. 66 del TUIR** che consentivano alle imprese minori di dedurre i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (es. contratti di locazione), relativi a spese di competenza di due periodi di imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché secondo gli ordinari criteri di competenza.
Con la finalità di evitare salti o duplicazioni di imposta, il comma 19 regolamenta le ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime semplificato di tassazione per cassa ad un periodo soggetto al regime ordinario di tassazione per competenza (e viceversa).
I componenti reddituali, già computati ai fini della determinazione del reddito imponibile in base alle regole vigenti nell'anno precedente, non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito degli anni successivi.
Il comma 20 chiarisce che le nuove regole di determinazione del reddito per cassa, sono applicabili dalle imprese in contabilità semplificata anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Diversamente, le imprese minori che optano per il regime di contabilità ordinaria, continueranno a determinare la loro base imponibile secondo il criterio di imputazione delle componenti reddituali per competenza.
Il comma 22 prevede una riscrittura dell'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in tema di contabilità semplificata, al fine di uniformare gli

obblighi contabili alla nuova disciplina di tassazione per cassa.
In particolare, si prevede che ai fini della verifica dei limiti reddituali di accesso al regime semplificato occorre far riferimento, nel primo anno di applicazione della nuova disciplina, ai ricavi conseguiti per competenza, mentre negli anni successivi assumeranno rilevanza i ricavi percepiti per cassa.
Al fine di adattare gli obblighi contabili all'applicazione del principio di cassa, si riconosce alle imprese minori la facoltà di tenere, alternativamente i seguenti registri:

a) **Registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell'esercizio**. I contribuenti dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro: i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. Analoghi adempimenti sono richiesti ai fini della annotazione delle spese sostenute nell'esercizio, mentre gli altri componenti reddituali devono essere annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

b) **Registri IVA integrati con le annotazioni richieste ai fini del nuovo regime per cassa.** Il contribuente dovrà annotare separatamente i componenti reddituali non rilevanti ai fini della citata imposta.

c) **Registri IVA, senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.** Tale opzione, vincolante per un triennio, comporta l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA, In tali casi, opera una presunzione legale, secondo cui la data di registrazione della operazione ai fini IVA coincide con quella di incasso o di pagamento, ai fini IRPEF.

Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Osservazioni - *La disposizione in commento, come chiarito nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, è volta a ".. determinare una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese nell'ottica della semplificazione".*
Il legislatore precisa che la misura è diretta ad evitare che le piccole imprese debbano anticipare il pagamento delle imposte con riferimento a componenti positivi non ancora incassati ed in mancanza della provvista finanziaria.
A riguardo, si segnala che un analogo intervento di semplificazione dei regimi applicabili ai contribuenti di minori dimensioni era stato previsto dall'art. 11 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. Legge Delega fiscale), ma in quella sede non era stata data attuazione alla norma.
Occorrerà valutare con attenzione se gli attesi obiettivi di semplificazione saranno effettivamente raggiunti, posto che, per effetto del nuovo regime

di tassazione per cassa, sono disposti degli obblighi documentali più stringenti sui flussi finanziari.

Effetti finanziari - La relazione tecnica al provvedimento prevede che la disposizione comporti, nel primo anno di applicazione, un maggiore gettito di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di circa 63,3 milioni di euro.
La disposizione interessa circa 439 mila imprese in forma individuale e 1,766 milioni di imprese individuali.

IVA di gruppo (commi 24-31)

Gruppo IVA

I commi da 24 a 26 istituiscono nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 la disciplina del **gruppo IVA**, mediante l'introduzione del nuovo titolo V-*bis*, che comprende gli articoli da 70-*bis* a 70-*duodecies*. Con queste norme si recepisce nel nostro ordinamento la facoltà - accordata agli Stati membri dell'Unione Europea dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito, anche, la "direttiva IVA") - di considerare come un unico soggetto passivo d'imposta "*le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi*".
L'intervento dà, di fatto, attuazione – seppure tardivamente – ad un principio espresso all'articolo 13, comma 1, lettera b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che delegava il Governo a realizzare una riforma del sistema fiscale, improntata a criteri di maggiore equità e trasparenza e orientata alla crescita.
Prima di analizzare i tratti salienti delle norme recate dai nuovi articoli del titolo V-*bis* del DPR n. 633 del 1972, giova premettere che i presupposti applicativi e i meccanismi di funzionamento del gruppo IVA differiscono radicalmente da quelli della liquidazione IVA di gruppo, di cui all'articolo 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972; infatti, mentre la costituzione del gruppo IVA comporta il **riconoscimento di un unico soggetto passivo d'imposta**, pur in presenza di soggetti giuridicamente indipendenti, la liquidazione IVA di gruppo costituisce uno strumento per consolidare i risultati delle liquidazioni IVA delle società che vi partecipano, le quali mantengono la loro autonoma soggettività passiva IVA.
Ciò chiarito, di seguito si descrive il contenuto dei nuovi articoli che recano la disciplina del gruppo IVA.

Requisiti soggettivi

L'articolo 70-*bis* tratta dei **requisiti soggettivi** necessari per la costituzione del gruppo IVA. Il comma 1 stabilisce che l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per cui ricorrano determinati **vincoli, di carattere finanziario, economico e organizzativo**, definiti dal successivo articolo 70-*ter*. Ne discende, come chiarito dalla relazione illustrativa, che "*non possono accedere al gruppo*

IVA i soggetti che non esercitano un'attività di impresa, arti o professioni, ancorché identificati ai fini IVA".
Inoltre, ai sensi del comma 2, non possono partecipare a un gruppo IVA:

- le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile); in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale. Come specificato in sede di esame parlamentare della Legge di Bilancio 2017, per procedura concorsuale si intende una di quelle elencate all'introdotto articolo 70-*decies*, comma 3, terzo periodo, che fa riferimento al fallimento, al concordato preventivo, alla liquidazione coatta amministrativa, alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi[4];
- i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

L'articolo 70-*ter* definisce in che modo devono sussistere i vincoli finanziario, economico e organizzativo tra i soggetti che costituiscono il gruppo IVA.

I vincoli finanziario, economico e organizzativo

Nello specifico, il comma 1 chiarisce quando si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi: tale vincolo è determinato sulla base della **nozione di controllo c.d. "di diritto", diretto e indiretto**, di tipo assembleare di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale controllo deve sussistere fin dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione. Merita rilevare come, per espressa indicazione della relazione illustrativa, al vincolo finanziario sia assegnata una relativa preminenza, rispetto agli altri vincoli, "*tenendo conto non solo della più agevole accertabilità dello stesso, ma anche della circostanza che, quando un soggetto è vincolato finanziariamente a un altro, in via generale lo è anche dal punto di vista economico e organizzativo*".
Sussiste il **vincolo economico** (comma 2), in presenza di **almeno una delle forme di cooperazione economica** seguenti:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi.

Il **vincolo organizzativo** (comma 3) sussiste, invece, fra detti soggetti quando esiste un **coordinamento, in via di diritto, ai sensi del codice civile** (libro V, titolo V, capo IX del codice civile che disciplina la direzione e il coordinamento di società), **o in via di fatto**, fra gli organi decisionali

[4] Lo stesso articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo, indica, con riguardo alle procedure concorsuali individuate, l'esatto momento a decorrere dal quale il soggetto si intende assoggettato alla procedura stessa.

degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto, vincolato finanziariamente ai soggetti considerati, ai sensi del sopra illustrato comma 1, dell'articolo 70-*ter*.

Il comma 4 stabilisce in che misura possa ritenersi preminente il ruolo del vincolo finanziario attraverso una presunzione di carattere relativo: **se fra determinati soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra gli stessi anche i vincoli economico e organizzativo**. Tale presunzione è superabile solo da parte dei contribuenti con le modalità di cui al comma 5, ovvero presentando all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello preventivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello probatorio).

Non sussiste, ai sensi del comma 6, vincolo economico, in ogni caso, per i soggetti per cui il vincolo finanziario discende da partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (di cui all'articolo 113, comma 1, del TUIR). Tuttavia, qualora il vincolo economico venga ad esistere in relazione a tali soggetti, per dimostrarne la sussistenza e inserire gli stessi nel gruppo IVA i contribuenti possono presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello probatorio.

Modalità di esercizio dell'opzione

Secondo l'articolo 70-*quater*, la costituzione del gruppo IVA viene effettuata previa **opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che ne fanno parte e per cui sussistano i vincoli finanziario, economico e organizzativo**, di cui all'articolo 70-*ter*. L'opzione per la partecipazione al gruppo IVA riveste carattere onnicomprensivo, dovendo **obbligatoriamente riguardare tutti i soggetti** (nessuno escluso) tra i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli in precedenza menzionati (c.d. "*all-in, all-out principle*"). Pertanto, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti, la norma dispone il recupero in capo al gruppo del vantaggio fiscale conseguito effettivamente e il gruppo cessa, a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, salvo che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

Ai sensi del comma 2, l'opzione è esercitata con presentazione in via telematica, da parte del rappresentante di gruppo, di una apposita dichiarazione (di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5), nella quale sono indicati specifici elementi (denominazione; dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo; l'attestazione della sussistenza dei vincoli di legge; l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo, l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo; la sottoscrizione dei soggetti interessati e del rappresentante).

L'opzione ha una decorrenza diversa (comma 3) che dipende dal

momento di presentazione dell'istanza: se la dichiarazione è presentata antecedentemente al 30 settembre, l'opzione ha efficacia dall'anno successivo; se, invece, la dichiarazione è presentata dopo il 30 settembre, l'opzione ha efficacia dal secondo anno successivo. L'opzione, in costanza dei vincoli di legge, è **vincolante per un triennio** decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione **si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo**, fino a quando non è esercitata la revoca, ferma restando la possibilità per il gruppo di cessare a partire dall'anno successivo a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione da parte di uno dei soggetti per il quale ricorrono i vincoli finanziario economico e organizzativo (comma 4).

Il comma 5 reca la disciplina di due particolari situazioni: la prima è quella in cui, nel corso degli anni di validità dell'opzione, il vincolo finanziario venga a sussistere in capo a soggetti passivi in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione a un gruppo IVA, relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione; la seconda, riguarda l'ipotesi in cui, essendo stata presentata istanza di interpello preventivo, ed essendo stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo in capo a un dato soggetto (conseguentemente espunto da quelli partecipanti al gruppo IVA), successivamente tali vincoli vengano a integrarsi in capo allo stesso soggetto. In entrambi questi casi – in ossequio al predetto "*all-in, all-out principle*" - il soggetto in capo al quale vengano a sussistere i predetti vincoli dovrà partecipare al gruppo IVA a partire dall'anno successivo a quello in cui i vincoli stessi vengano a sussistere. In base al secondo periodo del comma 5, dovrà essere presentata la dichiarazione apposita, al fine di specificare l'inclusione nel gruppo IVA del soggetto per cui sono venuti a sussistere il vincolo finanziario ovvero il vincolo economico e/o quello organizzativo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli vengono a sussistere.

Gli effetti dell'esercizio dell'opzione

L'articolo 70-*quinquies* disciplina gli effetti che scaturiscono dalla costituzione del gruppo IVA sulle operazioni poste in essere dai partecipanti del gruppo stesso.

Nello specifico, le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra partecipanti del gruppo non** sono considerate cessioni di beni e prestazioni di **servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA** (comma 1); **le operazioni** effettuate da un soggetto passivo membro del gruppo IVA **nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA** (comma 2); le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).

In modo simile a quanto avviene con riguardo alla liquidazione IVA di gruppo, l'articolo 70-*sexies* reca una **disciplina specifica** con riguardo

alle **eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente rispetto a quello di partecipazione al gruppo IVA**.

Le eccedenze detraibili prima dell'esercizio dell'opzione

In particolare, tali eccedenze non si trasferiscono al gruppo medesimo e possono essere richieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti indicati dall'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero compensate orizzontalmente secondo le norme dell'articolo 17, del DLGS 9 luglio 1997, n. 241. In modo innovativo, rispetto alle similari norme antielusive applicabili alla liquidazione IVA di gruppo, la predetta regola non si applica, tuttavia, per quella parte dell'eccedenza detraibile che è pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Sul piano degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 70-*septies*, è compito del **rappresentante del gruppo IVA adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti del gruppo**. Il rappresentante è individuato *ex lege* nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al gruppo IVA il controllo di cui all'articolo 70-*ter*, comma 1 (vincolo finanziario). Ove tale soggetto sia impossibilitato ad esercitare l'opzione, è rappresentante del gruppo IVA il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

Il rappresentante del gruppo IVA

Il comma 3 prevede forme di subentro nella rappresentanza di gruppo in specifiche ipotesi, senza cessazione degli effetti del gruppo IVA sugli altri partecipanti.

Secondo l'articolo 70-*octies*, è responsabilità del rappresentante di gruppo l'adempimento agli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. Gli **altri soggetti partecipanti** al gruppo IVA sono **responsabili in solido** (comma 2) **con il rappresentante** di gruppo **per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo**.

Compito del rappresentante (articolo 70-*nonies*) è anche di comunicare la revoca dell'opzione mediante apposita dichiarazione, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti.

Tale **revoca**, in base all'articolo 70-*quater*, comma 5, può essere **esercitata solo una volta decorso il periodo minimo triennale di permanenza** nell'opzione, è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA e opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA.

La revoca dal gruppo IVA

Se la dichiarazione di revoca dell'opzione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se tale dichiarazione è, invece, presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Il comma 3 chiarisce che, essendo le opzioni e le revoche previste in materia di gruppo IVA subordinate all'esercizio di una previa formale manifestazione di volontà dei soggetti interessati, **non si applicano le disposizioni in materia di comportamento concludente** di cui al DPR 10 novembre 1997, n. 442. Infine, il comma 4 dispone che, a seguito

dell'esercizio dell'opzione per il gruppo IVA, vengono meno gli effetti delle opzioni in precedenza esercitate dal singolo membro del gruppo, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto.

L'articolo 70-*decies* disciplina i **casi di esclusione** dalla partecipazione al gruppo IVA.

L'esclusione dal gruppo IVA

Il comma 1 chiarisce che, se l'opzione per la costituzione del gruppo IVA è esercitata, sia da soggetti per cui ricorrano i requisiti di legge, che da soggetti per cui tali requisiti non ricorrano, la circostanza incide solo su questi ultimi, non privando di effetti l'opzione esercitata dai primi.

Il comma 2 elenca le ipotesi che possono determinare il venir meno della partecipazione a un gruppo IVA da parte di un soggetto che aveva in precedenza validamente esercitato l'opzione (venir meno del vincolo finanziario; riconoscimento, mediante interpello, del venir meno in capo a tale soggetto del vincolo economico o di quello organizzativo; sequestro giudiziario di un'azienda di tale soggetto; assoggettamento a procedura concorsuale; sottoposizione a liquidazione ordinaria).

Il comma 3 regola i profili temporali della cessazione della partecipazione al gruppo IVA di un dato soggetto. La cessazione si produce di regola, dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2 e ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Se la cessazione della partecipazione consegue al riconoscimento del venir meno del vincolo economico o di quello organizzativo, la cessazione della partecipazione si produce a decorrere dall'anno successivo al venir meno del vincolo.

Il terzo periodo del comma 3 indica, poi, i criteri per determinare la data in cui si verifica la cessazione nei casi di sequestro giudiziario, procedure concorsuali e liquidazione ordinaria.

Il comma 4 riguarda l'ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti al gruppo IVA: in questa circostanza, il gruppo cessa e l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo non richiesta a rimborso, è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Nel comma 5 si disciplinano i profili procedimentali connessi alle ipotesi di esclusione dal gruppo e cessazione del gruppo stesso: tali fattispecie sono comunicate dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato tale esclusione o cessazione.

L'articolo 70-*undecies* disciplina l'attività di **controllo sul gruppo IVA**, disponendo che durante il periodo di validità dell'opzione, i poteri di accertamento e controllo dell'amministrazione finanziaria in materia di imposta sul valore aggiunto sono demandati alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (di cui all'articolo 71, comma 3, del DLGS 30 luglio 1999, n. 300) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'attività di controllo sul gruppo IVA

Si affida (comma 4) a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione degli specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

Le norme speciali

L'articolo 70-*duodecies* contiene alcune norme specifiche applicabili nel caso di partecipazione al gruppo di **soggetti per cui operano disposizioni speciali**. In particolare, si estende anche al gruppo IVA l'applicabilità delle modalità e dei termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 del DPR n. 633 del 1972, riguardanti specifici soggetti o alcune attività (tra cui i commercianti al minuto e le operazioni di telecomunicazione, le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano).

Il medesimo articolo affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni relative al gruppo IVA, nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. Si demanda, infine, a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, la previsione di disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di gruppo IVA contenute nell'introdotto titolo V-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

Le norme di coordinamento

Le norme dei commi da 25 a 31 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 hanno principalmente la **finalità di coordinare** diverse disposizioni fiscali, con le nuove norme relative al gruppo IVA. Uno dei principali obiettivi, enunciato dalla relazione illustrativa, è "*quello di evitare che l'irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA possa determinare maggiori costi in tema di imposta di bollo o di imposta di registro, dal momento che tali imposte trovano applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA*".

In particolare il comma 25 si riferisce all'imposta di bollo e modifica la Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per inserisce il nuovo articolo 6-*bis*, ai sensi del quale **l'imposta di bollo non è dovuta in relazione alle fatture e agli altri documenti di addebito relativi a operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti al medesimo gruppo**. L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili a fini IVA, nonché alle cessioni all'esportazione e alle cessioni intracomunitarie.

Il comma 26 interviene, invece, sulla disciplina dell'**imposta di registro**. Nello specifico:

- la lettera a) modifica, in particolare, l'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, indicando che le scritture private non autenticate relative alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA sono soggette a registrazione solo in caso d'uso;

- la lettera b), numero 1), modifica l'articolo 40 del predetto DPR n. 131 del 1986, disponendo che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a un gruppo IVA, in caso di registrazione, scontano l'imposta di registro in misura fissa. Tale disciplina non trova applicazione quando per tali atti l'imposta di registro troverebbe applicazione in misura proporzionale, se le operazioni anzidette fossero rese nei confronti di terzi estranei al gruppo;
- la lettera b), numero 2), chiarisce che l'imposta di registro si applica in misura proporzionale per le locazioni di immobili strumentali (di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR n. 633 del 1972), ancorché siano imponibili IVA, ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

Le norme del comma 27 intervengono sull'articolo 73, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, in tema di **liquidazione IVA di gruppo**.

Le modifiche alla liquidazione IVA di gruppo

Oltre alle modifiche formali e di coordinamento normativo, con le norme in esame si chiarisce che, in ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, possono accedere a tale procedura – **sia come controllante che come controllati** – tutti gli enti e le società commerciali, ivi incluse, pertanto, **anche le società di persone**.

In modo corrispondente con quanto previsto ai fini del gruppo IVA, con riferimento al requisito temporale del controllo, necessario per accedere alla liquidazione IVA di gruppo, si specifica che esso deve verificarsi in **presenza di un controllo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello di esercizio dell'opzione (e non più dall'inizio dell'anno solare precedente).

La decorrenza

Si prevede la possibilità di esercitare l'opzione per tale procedura, da parte dell'ente o società controllante, **con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**. Sono soppressi gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni annuali delle società controllate, da parte della controllante, all'ufficio del domicilio fiscale della medesima controllante.

Il comma 28 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte alle norme sulla liquidazione IVA di gruppo.

Il comma 29 consente che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (di cui all'articolo 71 del DLGS 30 luglio 1999, n. 300) possa attribuire alle strutture, già esistenti, preposte all'attività di controllo sul gruppo IVA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri di accertamento previsti per le imposte sui redditi (di cui agli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600) nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

Da ultimo, i commi 30 e 31 disciplinano la **decorrenza delle nuove disposizioni** appena descritte.

Le modifiche recate alla **liquidazione IVA di gruppo** di cui all'articolo 73, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 si applicano **a decorrere dal 1°**

gennaio 2017.
Le norme sul **gruppo IVA** trovano applicazione **dal 1° gennaio 2018**, con concreta **operatività dei gruppi IVA dall'anno 2019**.
La relazione illustrativa chiarisce che tale decorrenza è volta a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere, come precisato dal comma 31, alla **consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto**, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

Osservazioni - *Sebbene si tratti di una disciplina di interesse potenzialmente limitato per i gruppi industriali, l'istituzione dal 1° gennaio 2018 del gruppo IVA consente al sistema fiscale italiano di porsi in una situazione di migliore competitività rispetto ai principali Stati membri dell'Unione europea che già utilizzano questo istituto.*
La scelta del Legislatore è, quindi, indubbiamente positiva. La possibilità di qualificare le operazioni infragruppo come non rilevanti ai fini IVA, limiterà, infatti, gli effetti "negativi" dell'indetraibilità dell'imposta sulle operazioni tra i soggetti partecipanti al gruppo stesso che esercitano attività esenti dall'IVA, consentendo significativi risparmi.
Al contempo, nell'ottica dell'ottimizzazione dell'organizzazione dei gruppi di società che svolgono principalmente attività esenti da IVA, si rimuovono gli ostacoli fiscali per operazioni di outsourcing delle attività imponibili di supporto all'attività principale.
Seppur comprensibile nell'ottica della tutela degli interessi erariali, desta, tuttavia, qualche perplessità la scelta dell'approccio "all-in, all-out" per la determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione del gruppo IVA, che rischia di ridurre considerevolmente la platea dei gruppi potenzialmente interessati al nuovo regime, dal momento che tale principio rende molto più complesse le valutazioni per le imprese su benefici e ricadute derivanti dall'esercizio dell'opzione per il gruppo IVA.
In ogni caso, data la scelta operata, si ritiene opportuna, in ottica di semplificazione e di riduzione degli ambiti di incertezza applicativa, la scelta di aver assegnato una primazia relativa al vincolo finanziario, rispetto a quelli economico e organizzativo.
Ad ogni modo, si tratta di elementi che saranno sicuramente oggetto di analisi da parte del Comitato IVA nel momento in cui sarà consultato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva IVA.
Utili e positive sono anche le modifiche apportate alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo; l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto anche alle società di persone accoglie una istanza che era stata rappresentata anche da Confindustria nell'ambito del tavolo sulle semplificazioni fiscali

Effetti finanziari - Le norme in commento impattano sul gettito IVA, con un perdita di 158 milioni di euro. Considerando, tuttavia, che l'IVA indetraibile comporta un aggravio di costo per le imprese, con conseguenti riflessi sulle imposte dirette e sull'IRAP, si evidenziano i seguenti effetti di cassa, che tengono conto che della possibilità di

costituire gruppi IVA dal 2019 :

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IVA	0	0	-158	-158	-158
Imposte sui redditi	0	0	0	79	45
IRAP	0	0	0	15	8
Totale	**0**	**0**	**-158**	**-64**	**-105**

Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (comma 32)

Trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie: disciplina dell'imposizione indiretta

Il comma 32 interviene sulla disciplina di cui all'articolo 16 del DL 14 febbraio 2016, n. 18, concernente il trattamento fiscale dei **trasferimenti immobiliari determinati da procedure di espropriazione o da fallimenti**.
La relativa disciplina, nel testo antecedente alle modifiche in commento, stabilisce che **l'imposta di registro**, quella **ipotecaria** e quella **catastale** siano **dovute in misura fissa** (200 euro per ciascun tributo), per i trasferimenti perfezionati dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016. L'agevolazione si applica a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferire gli immobili acquisiti a seguito di procedura di espropriazione o di fallimento entro due anni, per gli atti emessi in favore di soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero in favore di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa"[5]. Qualora nel biennio non si sia realizzato il trasferimento, le imposte sono dovute in misura ordinaria con applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi di mora.
Le norme in esame **ampliano da due a cinque anni il termine entro il quale procedere alla rivendita degli immobili**, conservando l'agevolazione fiscale ed **estendendone l'efficacia** agli atti perfezionati **entro il 30 giugno 2017**.

Osservazioni - *La misura è positiva.*

Effetti finanziari - In base alla relazione tecnica si ritiene che alla misura sia ascrivibile una perdita di gettito di circa 82,5 milioni di euro per i primi sei mesi del 2017.

Assoggettamento aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (commi 33-35)

Trattamento IVA dei servizi di trasporto di persone

Il comma 33 interviene sul **trattamento IVA** a cui sono sottoposte le **prestazioni di trasporto urbano di persone** rese mediante veicoli da piazza (taxi) o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

[5] Si tratta dei requisiti indicati alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Tali prestazioni sono attualmente esenti da IVA, in base alle previsioni recate dall'articolo 10, comma 1, n. 14), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633.
A seguito della modifica normativa in esame, saranno **esenti da IVA soltanto le prestazioni di trasporto urbano**[6] **di persone effettuate mediante i veicoli da piazza**, mentre saranno assoggettate ad **IVA con l'aliquota ridotta del 5%**, prevista per le operazioni elencate nella tabella A, parte II-*bis*, allegata al DPR n. 633 del 1972, le **prestazioni di trasporto di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare**.
Il comma 34 dispone che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai sensi del successivo comma 35, le disposizioni dei precedenti commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Merita ricordare, per completezza, che continuano, invece, ad essere assoggettate all'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-*novies*) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, le prestazioni di:

- trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e dagli altri mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- trasporto extraurbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo.

Osservazioni - *La misura è sicuramente positiva per le imprese interessate, dal momento che il passaggio dall'esenzione all'imponibilità ad IVA con aliquota ridotta del 5% consentirà loro di non subire l'indetraibilità dell'imposta assolta a monte sugli acquisti. Merita, tuttavia, ricordare che l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone – salvo che dette prestazioni non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa - è soggetta ad indetraibilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 19-bis1, del DPR n. 633 del 1972; conseguentemente, il passaggio dall'esenzione all'imponibilità delle prestazioni in esame, comporterà che anche gli utenti soggetti passivi IVA rimarranno incisi definitivamente dall'imposta.*

Effetti finanziari - Le disposizioni in esame comporteranno una perdita di gettito di circa 7,8 milioni di euro su base annua dal 2017, determinata dalla differenza tra il maggior gettito dovuto all'assoggettamento all'aliquota del 5% dei servizi (pari a 11,6 milioni di euro) e la maggiore detraibilità in capo ai soggetti che operano in tali settore di attività, valutata in 19,4 milioni di euro (l'IVA che in precedenza era indetraibile e ora, invece, viene detratta).

[6] Si ricorda che, secondo quando indicato dal secondo periodi dal n. 14) del comma 1 dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972: "*Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra di loro oltre cinquanta chilometri*".

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (comma 36)

La norma, introdotta durante l'esame presso la Camera dei Deputati, interviene sulla disciplina della ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

Quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro, il relativo versamento è effettuato dal condominio in qualità di sostituto di imposta.

Termini e modalità del versamento

Il condominio è, comunque, tenuto all'obbligo di versamento della ritenuta entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro.

Al fine di favorire la tracciabilità dei pagamenti, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato mediante conti correnti bancari o postali intestati ai condomìni, ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Le modalità di controllo potranno essere definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Osservazioni - *L'adempimento mira a contrastare l'evasione fiscale e la diffusione del lavoro nero.*

Effetti finanziari - Alla norma, avente carattere procedurale, non sono attribuiti effetti sul gettito.

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine (comma 37)

Il comma 37 incrementa il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da **agenti o rappresentanti di commercio**, che passa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

Noleggio a lungo termine

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 164, TUIR, sostituendo l'ultimo periodo della lettera b), comma 1.

La norma attualmente vigente prevede, per agenti e rappresentanti di commercio, una deducibilità limitata all'80% delle spese e degli altri componenti negativi relativi al costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro (tale previsione resta invariata).

Nel caso di **locazione o noleggio**, il limite massimo del canone fissato in 3.615,20 euro viene **incrementato** dalla disposizione in commento.

In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino ad un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Con la modifica in esame si incrementa, in analoga proporzione, il limite annuo di deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da **agenti o rappresentanti di commercio**, che passa, innalzandolo di 1.459,37 euro, da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

Osservazioni – *La misura risponde all'esigenza di estendere il trattamento di favore di cui già beneficiano agenti e rappresentanti in relazione all'acquisto delle auto, anche all'ipotesi del noleggio. Nel caso di acquisizione delle vetture, infatti, gli agenti e i rappresentanti possono fruire del limite fiscale di 25.822,84 euro, più alto di quello riconosciuto alle imprese, agli artisti e ai professionisti (pari a 18.075,99 euro). Il legislatore, pertanto, ha coerentemente incrementato - della medesima percentuale - il limite di deducibilità degli autoveicoli noleggiati dagli agenti e dai rappresentanti.*
Si osserva che la modifica normativa opera sul vigente articolo 164, TUIR che si riferisce genericamente alle ipotesi di noleggio, senza distinguere tra noleggio a lungo o breve termine: andrebbe precisato, pertanto, se l'aumento della soglia sia limitato alle sole fattispecie di noleggio a lungo termine, come sembrerebbe indicare la rubrica della norma introdotta della Legge di Bilancio 2017 e la connessa relazione tecnica; in ogni caso, in applicazione di una regola generale, il costo fiscalmente rilevante andrà ragguagliato al periodo di disponibilità contrattuale del bene durante l'anno.

Effetti finanziari – In merito all'aumento della soglia di deducibilità, la relazione tecnica al DDL Bilancio riporta i seguenti effetti (di cassa):

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRPEF	0	- 4,6	- 3,35	- 3,30	- 3,35
IRAP	0	- 0,18	- 0.13	- 0,13	- 0,13
Totale	**0**	**- 4,8**	**- 3.5**	**- 3.4**	**- 3.5**

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (commi 38-39)

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà

Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, l'articolo 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i soggetti che utilizzano i veicoli a seguito della stipula di un contratto di locazione finanziaria, siano tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo; per la società concedente si prevede solo la responsabilità solidale nell'ipotesi in cui

questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Il comma 38, in commento, **estende la facoltà** prevista dal citato articolo 7 della Legge n. 99 del 2009, **al pagamento della tassa automobilistica di proprietà a beneficio delle imprese con flotte di auto e camion, di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria**. Dette imprese, pertanto, potranno scegliere di versare la tassa automobilistica cumulativamente per tutti i loro veicoli.
Secondo il comma 39, i versamenti cumulativi della tassa devono essere effettuati a ciascuna Regione o Provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo.

Osservazioni - *Si tratta di un'opzione utile e che risponde ad istanze avanzate dal Sistema.*

Effetti finanziari - La relazione tecnica non ascrive maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalla misura.

Riduzione canone Rai (comma 40)

Le precedenti modifiche normative

Il comma 40 dispone, per il solo 2017, un'ulteriore riduzione del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (canone RAI), stabilendone l'importo complessivo in 90 euro. Si ricorda che, con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 152-164 Legge n. 208/2015), a decorrere dal 2016, sono state modificate le regole di versamento del canone RAI e contestualmente ne è stato rideterminato l'importo complessivo, da 113,50 a 100 euro annui.

Osservazioni - *La nuova riduzione del canone RAI, frutto dell'auspicato successo delle misure di contrasto all'evasione varate lo scorso anno, esclude ancora una volta dal beneficio la platea dei soggetti tenuti al versamento del canone speciale perché detentori di uno o più apparecchi televisivi nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto (Alberghi, Uffici, ecc). Si sottolinea altresì che in base all'articolo 1, comma 160, della Legge n. 208/2015 (come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge n. 198/2016) eventuali maggiori entrate derivanti da versamenti del canone RAI rispetto a quanto iscritto nel bilancio di previsione 2016 – 1.681 milioni - devono essere riversate all'Erario per il 33% del loro ammontare nel 2016 e per il 50% nel 2017-2019, per essere destinate ad usi specifici, tra cui l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art. 1, comma 431, della Legge n. 147/2013.*

Effetti finanziari - Alle modifiche apportate lo scorso anno non furono ascritti effetti sul gettito, sebbene fossero attese maggiori entrate legate

all'ampliamento della platea dei contribuenti. Sottolineando l'avvenuto aumento della platea, la relazione tecnica alla Legge di bilancio 2017 non attribuisce alle nuove disposizioni nuovi oneri per l'Erario. Si osserva che in base agli ultimi dati disponibili (Bollettino delle entrate tributarie Gennaio-Novembre 2016) risultavano riscossi dalle imprese elettriche attraverso addebito in bolletta e riversati all'Erario al mese di Ottobre 2016, 1.850 milioni di euro. Tale trend, in proiezione, indica un sostanziale incremento rispetto ai flussi di cassa registrati per il canone RAI in esercizi precedenti (l'entrata di cassa indicata dal Rendiconto Generale per il Canone RAI 2015 è stata pari a 1.687 milioni).

Blocco aliquote regionali e comunali (comma 42)

Blocco degli aumenti della pressione fiscale locale per il 2017

Il comma 42 prevede la proroga, per l'anno 2017, della **sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, per la parte in cui dispongono incrementi dei tributi e delle addizionali attribuiti ai medesimi enti**, introdotta dall'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016.
La lettera a) si limita a modificare esclusivamente la scadenza temporale del blocco previsto dalla Legge di Stabilità 2016, mentre resta confermato l'**ambito applicativo riferito ai seguenti tributi locali**:

- Addizionali regionali e comunali IRPEF;
- IRAP;
- IMU;
- TASI;
- TOSAP;
- Imposta sulla pubblicità;
- Canone sull'installazione dei mezzi pubblicitari.

A tale riguardo, il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, ha chiarito che la sospensione degli aumenti dei tributi a livello locale deve essere letta in via estensiva, rendendosi applicabile a tutte le deliberazioni che producono, nella sostanza, un aumento della pressione tributaria a livello locale.
Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione le deliberazioni che dispongono l'incremento di aliquote di tributi già esistenti, l'istituzione di **nuove fonti impositive** (come ad esempio, l'imposta di soggiorno o l'imposta di scopo) ovvero **le riduzioni di discipline di favore**.
Restano escluse dall'ambito oggettivo della sospensione le seguenti fattispecie:

- per le **Regioni**, le maggiorazioni automatiche dell'aliquota IRAP, nella misura di 0,15%, e dell'addizionale IRPEF, nella misura dello 0,30%, applicate qualora non siano raggiunti gli obiettivi previsti

nel piano di rientro dei **deficit sanitari**[7], nonché le manovre fiscali incrementative disposte ai fini dell'accesso alle **anticipazioni alla liquidità per il pagamento dei loro debiti commerciali**[8];

- per i **Comuni**, la **tassa sui rifiuti (TARI)** istituita per finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, sia qualora rivesta natura tributaria, sia nella forma di tariffa corrispettivo,[9] nonché il **canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o COSAP**.

La lettera b) conferma la possibilità per i Comuni di mantenere, per l'anno 2017, **la maggiorazione della TASI dell'0,8 per mille disposta per il 2016**, con delibera del consiglio comunale.
Di conseguenza, sugli immobili produttivi di impresa potrà essere applicato, per l'anno 2017,un prelievo massimo complessivo ai fini IMU e TASI, pari **all'11,4 per mille**.

Osservazioni - *La disposizione in commento ha positivamente prorogato di un anno la sospensione del potere delle Regioni e dei Comuni di deliberare aumenti delle imposte locali, disposta dalla Legge di Stabilità 2016, al fine per evitare possibili incrementi della tassazione locale, compensativi della perdita di gettito dovuta all'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale.*
L'ambito di applicazione della misura per il 2017 resta il medesimo previsto l'anno precedente. Si segnala come l'esclusione dal blocco dei Comuni e dalle Regioni in deficit sanitario o in dissesto finanziario[10], rischia di penalizzare gli insediamenti produttivi in quei territori, che subiscono un maggiore prelievo a fronte di un livello di servizi locali di minore qualità ed efficienza rispetto a quelli erogati in Enti locali in equilibrio finanziario.
Come chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze – Fiscalità locale, il blocco degli aumenti delle imposte locali si rende applicabile anche qualora, nell'ambito della medesima imposta, si preveda una rimodulazione del prelievo su fattispecie imponibili diverse.
Al contrario, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte dei Conti nella recente deliberazione n.35/2016/par del 9 febbraio 2016, come ripreso nella citata risoluzione n. 2 del 22 marzo 2016, sono ammesse le eventuali delibere di rimodulazione del prelievo che non generino un aumento complessivo del carico tributario.
In tale contesto, sembrerebbe, quindi, possibile prevedere una rimodulazione delle imposte locali sulla medesima fattispecie, qualora

[7] Previste dall'art. 1, comma 174 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 2 commi 79, 80, 83 e 86, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.
[8] Previste dagli articoli 2 e 3 del DL 8 aprile 2013, n. 35.
[9] Prevista dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014). La possibilità di adottare, con regolamento, una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, è riconosciuta esclusivamente ai Comuni che abbiano adottato dei sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
[10] Si ricorda che nel 2016 risultano 8 Regioni con Piani di rientro del deficit sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Piemonte, Puglia), mentre sono stati circa 73 le Amministrazioni territoriali in dissesto finanziario nel periodo temporale 2012-2015.

dall'effetto combinato non si abbia un incremento sostanziale della pressione tributaria. A titolo esemplificativo, devono considerarsi ammissibili le delibere comunali che prevedano la riduzione del prelievo IMU sugli immobili produttivi, compensato da un corrispondente incremento della TASI.

Effetti finanziari - La relazione tecnica non ascrive alla misura in commento effetti finanziari.

Esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5% (comma 49)

L'addizionale IRES introdotta dalla Legge di Stabilità 2016

Il comma 49 esclude le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'**addizionale IRES** del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità 2016. La medesima norma interviene, inoltre, per gli stessi soggetti, sul regime di deducibilità degli interessi passivi.

Giova ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Tale intervento è apparso foriero di criticità per il **settore bancario** poiché la riduzione dell'aliquota IRES avrebbe, di fatto, intaccato i crediti di imposta (imposte differite attive – DTA) vantati dai soggetti del comparto nei confronti dell'Erario, per effetto delle sofferenze iscritte nei loro bilanci (crediti che, si ricorda, possono essere conteggiati ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza in base alle regole di Basilea 3); per far fronte a tale situazione, la Legge di Stabilità 2016 ha, pertanto, previsto una neutralizzazione, per gli enti creditizi e finanziari, della riduzione dell'aliquota IRES, introducendo una maggiorazione IRES del 3,5%. Contestualmente, ai medesimi soggetti, è stata riconosciuta la deducibilità integrale (in luogo di quella ridotta al 96%) degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP.

Le SGR

Nel corso del dibattito degli ultimi mesi è, tuttavia, emersa una differente situazione per le SGR: per tali soggetti, infatti, la voce "crediti verso la clientela" non costituisce una voce rilevante nel bilancio, ed essi non maturano DTA di importo tanto significativo come accade per gli altri enti crediti e finanziari.

Per rimediare a tale distorsione, la norma in commento interviene, eliminando l'addizionale del 3,5%; a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; pertanto, le SGR, scoteranno l'IRES con aliquota ordinaria al 24%.

La stessa norma ha ripristinato per le SGR, **ai soli fini IRES**, la deducibilità degli interessi passivi nel limite del 96% del loro ammontare.

Osservazioni – *L'intervento normativo trova la sua giustificazione nella diversa natura dell'attività svolta dalle SGR (disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lett) o del TUF – DLGS n. 58/1998) rispetto al resto del comparto bancario e finanziario: tali soggetti, infatti, non svolgono attività bancaria, intesa come esercizio del credito e l'addizionale IRES, introdotta per evitare alle banche le penalizzazione legata alle DTA,*

avrebbe, infatti, posto le società di gestione dei fondi comuni d'investimento in una posizione di svantaggio competitivo, non solo rispetto agli altri settori produttivi (es. settore assicurativo nei confronti dei quali l'aliquota IRES sarà applicata nella misura del 24%), ma anche rispetto alle banche stesse.
Analoghe riflessioni dovrebbero essere estese con riferimento alle SIM – società di intermediazione mobiliare, al fine di valutare l'opportunità di abrogare l'addizionale IRES anche per questi soggetti.

Effetti finanziari – La relazione tecnica stima un effetto negativo conseguente all'eliminazione dell'addizionale IRES per le SGR pari a 38,1 milioni di euro l'anno. Contestualmente, valuta un effetto positivo ai fini IRES ed IRAP, attribuibile al ripristino della deducibilità limitata degli interessi passivi, pari rispettivamente a 27 e 6,5 milioni di euro. Va tuttavia, sottolineato che tale seconda stima non sembra tener conto delle modifiche intervenute sulla norma durante l'esame presso la Camera dei Deputati, che hanno mantenuto il regime di piena deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP, a fronte della parziale deducibilità (96%) solo ai fini IRES. Di conseguenza il sopracitato recupero di gettito di 6,5 milioni dovrebbe verosimilmente essere espunto dalla stima.

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche (comma 50)

Regime fiscale delle società sportive dilettantistiche

Il comma 50 apporta alcune modifiche al regime agevolato per i soggetti che svolgono **l'attività sportiva dilettantistica**, previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Viene elevata da 250 a 400 mila euro la soglia massima annuale dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, al rispetto della quale è consentita la fruizione dei benefici fiscali previsti dalla Legge n. 398/1991.
Merita ricordare che tale disciplina interessa i seguenti soggetti:

- **le associazioni sportive dilettantistiche** o ASD (con o senza personalità giuridica);
- **le società sportive dilettantistiche** di capitali senza scopo di lucro;[11]
- **le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco**.[12]

L'agevolazione consiste, ai fini delle imposte sui redditi, nella **determinazione forfetaria del reddito imponibile delle ASD**, applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e computando le plusvalenze

[11] Per effetto del rinvio alla disciplina della associazioni sportive dilettantistiche, contenuto nell'art. 90, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. Legge Finanziaria del 2003).
[12] Per espresso rinvio dell'art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417.

patrimoniali.
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche in esame, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengano, costituiscono reddito d'impresa.
Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile forfetizzato:

- **i proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali** o raccolte pubbliche di fondi per eventi specifici, purché di importo complessivo non superi i 51.645,69 euro;
- i **premi di addestramento e di formazione tecnica** di atleti dilettanti;
- **i proventi derivanti dall'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, a favore degli iscritti, associati o partecipanti (purché tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali sportive), di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR.[13]

Ai fini IVA, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime forfetario possono applicare per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste per le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, ai sensi dall'articolo 74, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale disposizione prevede una **detrazione forfetizzata** in via ordinaria in misura pari a:

- il 50% dell'imposta relativa sulle operazioni imponibili (incluse le attività di sponsorizzazione);
- un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

Ai fini degli **adempimenti contabili** richiesti per l'accesso al predetto regime, le associazioni sportive dilettantistiche devono:

- annotare, anche con unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- procedere alla liquidazione e al versamento dell'IVA entro il termine di liquidazione trimestrale;
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto;
- annotare distintamente, nel modello specifico previsto dal DM 11 febbraio 1997, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie. Per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro,

[13] Tale disposizione si applica anche alle società sportive dilettantistiche a condizione che le stesse integrino le clausole statutarie a norma del comma 18, dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002.

tale modello deve essere integrato con i componenti positivi che comunque concorrono alla formazione del reddito.

Osservazioni - *La misura è positiva perché accoglie una delle richieste contenute nella proposta di riforma della disciplina applicabile alle attività sportive dilettantistiche, elaborata dalle Associazioni del settore, ed attualmente all'esame del Parlamento (A.C. n. 3936).*
In particolare, al fine di sviluppare il settore sportivo, viene recepita la richiesta di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, ammettendo ai benefici fiscali anche soggetti di maggiori dimensioni, che conseguono nel periodo di imposta proventi da attività commerciale superiori all'ammontare di 250 mila euro.

Effetti finanziari - La misura genera effetti finanziari negativi a decorrere dal 2017, dovuti a minori introiti IRES ed IRAP, stimati, rispettivamente in 100.000 euro (IRES) e 76.000 euro (IRAP) l'anno.

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative (commi 66-69)

I commi 66-69 intervengono sugli incentivi fiscali concessi agli investitori in start-up e PMI innovative, modificando in più punti la disciplina contenuta nell'articolo 29 del DLGS n. 179/2012 (estesa alle PMI innovative per effetto dell'art. 4, comma 9, del DL n. 3/2015)

Percentuali di detrazione

Gli incentivi in parola, inizialmente riconosciuti per investimenti effettuati nel periodo 2013-2016, sono ora posti a regime con decorrenza 1° gennaio 2017. Vengono innalzate, uniformandole al 30%, le aliquote per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione IRES (aliquote in precedenza fissate, rispettivamente, al 19% e al 20% dell'investimento effettuato, con possibilità di incremento al 25% e 27% in caso di investimenti in *start-up* a vocazione sociale o *hi-tech* in campo energetico).

Investimenti agevolabili

L'importo massimo dell'investimento agevolabile per i soggetti IRPEF è raddoppiato: da 500 mila euro a 1 milione di euro l'anno; rimane invece invariato il massimale agevolabile per gli investimenti effettuati da contribuenti IRES (1.8 milioni l'anno). Per entrambe le categorie di soggetti, infine, il periodo minimo di detenzione dell'investimento è aumentato da 2 a 3 anni.

Disciplina Aiuti di Stato

Fatta eccezione per quest'ultima rettifica, l'efficacia delle novità sopra illustrate è subordinata al rispetto della disciplina sugli Aiuti di Stato e soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta a cura del MiSE. Per l'applicazione delle nuove norme alle *start-up* innovative la legge rinvia, per quanto compatibile, al contenuto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016 (pubblicato in GU n. 84 dell'11 aprile 2016).

Il comma 68 apporta modifiche all'art. 4 del DL n. 3/2015 che ha esteso

alle PMI innovative alcuni aspetti del regime di favore delle *start-up*. In particolare, vengono semplificate e coordinate le regole concernenti l'applicazione degli incentivi fiscali all'investimento, eliminando la distinzione originariamente operata tra imprese attive da più o meno di 7 anni e facendo rinvio, per i profili attuativi, al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli Aiuti di Stato relativi agli investimenti in capitale di rischio (cfr. Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione Europea, del 22 gennaio 2014).
Il comma 69, da ultimo, dispone l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per gli atti costitutivi di *start up* innovative, redatti con atto pubblico o sottoscritti con modalità digitali (firma digitale e firma elettronica avanzata autenticata ex artt. 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale – D.lgs. n. 82/2005).

Osservazioni - *L'intervento di stabilizzazione e potenziamento del regime di favore delle start-up e delle PMI innovative appare positivo. Le modifiche vanno nella direzione di un rafforzamento di meccanismi premiali sul fronte fiscale che, soprattutto per quanto concerne le start-up, stanno già producendo effetti sostanziali. Si registra, infatti, una crescita esponenziale delle start-up iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese (da 3.179 unità a dicembre 2014 a 6.701 unità al 12 dicembre 2016) accompagnata da un aumento del valore aggiunto medio prodotto da tale categoria di imprese (18 centesimi per ogni euro di produzione a settembre 2016 rispetto a 15 centesimi a dicembre 2013). L'espansione numerica delle start-up testimonia la vivacità della neo-imprenditorialità italiana in comparti innovativi e le misure illustrate colgono la necessità di agevolare l'accesso al capitale di rischio, fondamentale per aiutare le nuove idee a crescere e svilupparsi.*
Con riguardo alle PMI innovative, invece, si evidenzia che a causa del difficile percorso attuativo delle disposizioni relative agli incentivi fiscali per gli investitori in tali soggetti, il potenziale insito nella disciplina non è stato ancora pienamente espresso (al 12 dicembre 2016 le PMI innovative registrate sono 327). È auspicabile, dunque, che le nuove modifiche consentano l'applicazione rapida degli incentivi fiscali agli investimenti, con l'emanazione in tempi brevi del necessario provvedimento attuativo e la pubblicazione di eventuali indicazioni di prassi.

Effetti finanziari - La relazione tecnica al DDL di Bilancio stima, complessivamente, che le norme relative all'estensione e al rafforzamento degli incentivi fiscali all'investimento in start-up e PMI innovative (commi 66-67) producano la variazione di gettito IRPEF e IRES, , sintetizzata nella tabella che segue:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**Dal 2021**
IRES	-2,7	-4,0	-5,3	-6,6	-8,0
IRPEF	-16,3	-24,5	-32,6	-40,8	-48,9
TOTALE	**-18,9**	**-28,5**	**-37,9**	**-47,4**	**-56,9**

Alle modifiche recate dal comma 68 (semplificazione norme PMI) non

sono ascritti effetti sul gettito; la disposizione di cui al comma 69 (esonero bollo e segreteria per costituzione start-up) comporta effetti negativi per l'Erario pari a 0,3 milioni di euro l'anno.

Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate (commi 76-80)

Con i commi da 76 a 80 si introduce la possibilità per le società quotate, ovvero per le società controllate da società quotate, di acquisire ed utilizzare, al ricorrere di specifiche condizioni, le perdite fiscali generate da imprese di recente costituzione, in cui le prime detengono partecipazioni non inferiori al 20% degli utili e dei diritti di voto in assemblea.

Condizioni della cessione

La cessione delle perdite fiscali di cui all'art. 84, TUIR dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta (ex art. 43-*bis* del DPR n. 602/1973) nel rispetto, congiunto, delle seguenti condizioni:

a) le azioni della società cessionaria o della società che la controlla direttamente o indirettamente, devono essere negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato UE o SEE (in quest'ultimo caso è necessario che l'Italia abbia con la giurisdizione estera un accordo che assicuri l'effettivo scambio di informazioni);

b) la società cedente non deve svolgere attività immobiliare;

c) la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali;

d) le perdite fiscali oggetto di trasferimento devono essere state realizzate nei primi tre esercizi di attività della società cedente;

e) l'esercizio sociale della società cedente e della cessionaria devono coincidere;

f) il requisito della partecipazione minima del 20% deve essere verificato al termine del periodo di imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite;

g) la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le perdite acquisite, relative a ciascun periodo d'imposta, potranno essere computate dalla società cessionaria in diminuzione del proprio reddito nel medesimo periodo e, per la eventuale differenza, nei successivi periodi di imposta fino a concorrenza del reddito imponibile in ciascuno di essi.

È previsto che la società cessionaria remuneri la cedente per il vantaggio

Remunerazione della società cedente

fiscale ricavato dall'operazione, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo al medesimo periodo d'imposta. Tale vantaggio fiscale è, in ogni caso, determinato tramite l'applicazione all'ammontare delle perdite acquisite dell'aliquota IRES (di cui all'art. 77, TUIR) vigente nel periodo di imposta in cui le perdite sono conseguite dalla cedente. Le somme percepite e versate tra le due società in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti e attribuiti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse.
Infine, è stabilito che la società cedente, in relazione ai periodi di imposta in cui consegue perdite fiscali oggetto di cessione, non possa optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale (artt. 115, 117 e 130, TUIR).

Osservazioni – *Come precisato nella relazione illustrativa, la misura persegue l'obiettivo di stimolare il mercato dei capitali ad investire in iniziative imprenditoriali caratterizzate da un elevato grado di rischio di impresa. Nonostante l'obiettivo sia condivisibile, le indicazioni fornite dalle norme primarie non appaiono sufficienti a regolare pienamente un regime che presenta, anche a causa del carattere innovativo, alcuni dubbi applicativi in relazione all'interazione con la normativa fiscale vigente, anche di natura agevolativa (ad es. solo per citare alcuni punti dubbi: rilevanza delle somme corrisposte a titolo di remunerazione ai fini IRAP, possibilità di includere nel meccanismo le imprese in regime start-up innovativa, termine di verifica del requisito della quotazione in un mercato regolamentato per la società cessionaria, ecc.).*
Non è, tuttavia, prevista l'emanazione di decreti che forniscano le necessarie indicazioni di dettaglio circa l'operatività del meccanismo descritto che deve, pertanto, ritenersi automatico e fruibile dai contribuenti a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si ritiene opportuno segnalare che, anche in funzione della sopracitata interazione normativa, le nuove norme richiedono una valutazione più accorta dei profili attinenti alla disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, che le disposizioni illustrate mancano di richiamare.

Effetti finanziari - In base alle stime evidenziate nella relazione tecnica al provvedimento, la misura in commento produrrà una perdita di gettito IRES a regime pari a 67 milioni di euro l'anno.

Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali (comma 81)

Il comma 81 sostituisce l'articolo 182-*ter* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, la "*Legge fallimentare*"), concernente il trattamento tributario da riservare ai crediti fiscali e contributivi in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui, rispettivamente, agli articoli 160 e 182-*bis* della Legge fallimentare.
Il nuovo articolo 182-*ter*, la cui rubrica diventa "*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*" in luogo di "*Transazione fiscale*", presenta come

Nuova disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali

principale novità la **possibilità**, per il debitore, **di proporre pagamento parziale** (oltre che dilazionato) **dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali**. In sostanza, viene meno il divieto di riduzione del pagamento dei debiti per l'IVA e per le ritenute effettuate e non versate.

Più in dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo 182-*ter* della Legge fallimentare apporta, in sostanza, tre modifiche rispetto al corrispondente comma dell'articolo oggi in vigore:

1. la prima è che la proposta di transazione fiscale sia subordinata al fatto che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge fallimentare[14];
2. la seconda è l'eliminazione della possibilità di procedere alla transazione limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritta a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;
3. la terza è la possibilità che il pagamento dei debiti per IVA e ritenute operate e non versate non sia soltanto dilazionabile, ma che possa essere anche parziale.

Il comma 2, che disciplina gli obblighi procedurali da rispettare[15], conferma, in sostanza, il contenuto della normativa oggi vigente.

Il comma 3 stabilisce che, relativamente al credito tributario complessivo,

[14] Ai sensi del terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 della Legge fallimentare, si tratta di un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

[15] La norma prevede che, ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, debba essere presentata al competente Agente della riscossione e all'Ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'Agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'Ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163 della Legge fallimentare che dichiara aperta la procedura di concordato, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma (concernente la verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori ad opera del commissario giudiziale) e dall'articolo 172 (concernente la redazione dell'inventario del patrimonio del debitore e la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto). In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'Ufficio, previo parere conforme della competente Direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma, della Legge fallimentare[16].
Il comma 4 prevede che il voto sia espresso dall'Agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione.
Il comma 5 consente al debitore di effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* della Legge fallimentare. In tali casi, l'attestazione di cui al citato articolo 182-*bis*, primo comma, relativamente ai crediti fiscali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al comma 2. Alla proposta di transazione deve, altresì, essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che la documentazione di cui sopra rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'Ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
Il comma 6 dispone la risoluzione di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Osservazioni - *La misura è positiva perché, accogliendo i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza sulla causa C-546/14 del 7 aprile scorso, consentirà di superare il divieto per il debitore, nella transazione fiscale, di prevedere il pagamento parziale dei debiti per l'IVA e per le ritenute effettuate e non versate.*
Merita ricordare che, nelle sopra menzionata sentenza, i Giudici comunitari hanno ritenuto ammissibile il pagamento parziale di un debito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, secondo cui l'Amministrazione fiscale non avrebbe ricevuto un maggior grado di soddisfazione in caso di fallimento. La Corte di giustizia ha ritenuto che questa ipotesi non fosse contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse dell'Unione.

[16] Ovvero, tramite telegramma, lettera, telefax, posta elettronica.

Effetti finanziari - La relazione tecnica alla misura non ascrive maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dalla misura in commento. Secondo la relazione tecnica, l'attuale disciplina che prevede il pagamento soltanto dilazionato dell'intero ammontare dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, non ha assicurato l'incasso effettivo di dette imposte considerato che molti dei piani di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione già omologati si sono rivelati in concreto non fattibili, con conseguente inadempimento del concordato e successiva dichiarazione di insolvenza o revoca dell'accordo. Pertanto, con riguardo ai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate oggetto di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, la relazione tecnica non ritiene che ci siano effetti finanziari negativi connessi all'entrata in vigore della modifica normativa. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne i crediti contributivi e le risorse proprie dell'Unione europea. Al contrario, secondo la relazione tecnica, la nuova disciplina potrebbe consentire la definizione di un numero maggiore di procedimenti di gestione della crisi aziendale con conseguenti riflessi positivi in termini di prospettive di incasso per l'erario.

Agevolazioni per investimenti a lungo termine (commi 88-99)

Le norme contenute nei commi da 88 a 90 consentono agli **enti di previdenza obbligatoria** di effettuare investimenti qualificanti fino al 5% del loro attivo patrimoniale come risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in:

Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria

a) azioni o quote di imprese fiscalmente residenti in Italia, o in altri Stati dell'UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio italiano;

b) quote o azioni di OICR fiscalmente residenti in Italia, o in Stati dell'UE o SEE che investano prevalentemente negli strumenti finanziari indicati al punto a).

I redditi derivanti dagli investimenti di cui alle lettere a) e b) sono **esentati dall'imposta sul reddito**; ad eccezione di quelli generati dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ex artt. 67, comma 1, lett. c), TUIR.
Gli investimenti qualificanti dovranno essere detenuti per almeno **cinque anni**; in caso di disinvestimento prima di tale termine, i redditi realizzati mediante la cessione degli strumenti finanziari e quelli *medio tempore* percepiti saranno ripresi a tassazione, con applicazione di interessi e senza sanzioni. Il versamento delle relative somme dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. Qualora i titoli oggetto di investimento siano invece rimborsati o scadano prima dei previsti cinque anni, le somme conseguite dovranno essere riutilizzate per investimenti qualificanti entro 90 giorni.
Una disciplina analoga a quella appena descritta è stabilita per i **fondi**

pensione (forme di previdenza complementare di cui al DLGS n. 252/2005), dai successivi commi 92-94 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2017. Anche in questo caso, a fronte dell'effettuazione degli **investimenti qualificanti** negli strumenti indicati alle lettere a) e b), e per somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale, è riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi (ad eccezione dei redditi generati dalla cessione di partecipazioni qualificate).

Fondi pensione

Per quanto concerne i fondi pensione, la norma specifica che i redditi esentati non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 17 del DLGS n. 252/2005, e che, ai fini delle prestazioni pensionistiche erogate, detti redditi devono essere computati tra quelli già assoggettati ad imposta.

In caso di dismissione dell'investimento prima del termine dei cinque anni, anche per i fondi pensione è prevista la ripresa a tassazione mediante la richiamata imposta sostitutiva ex articolo 17 del DLGS n. 252/2005 (con interessi e senza sanzioni), ed il versamento delle somme dovute entro i termini già indicati per gli enti previdenziali. Specularmente, si dispone anche l'effettuazione di investimenti qualificanti entro 90 giorni in sostituzione di titoli eventualmente rimborsati o scaduti.

Il comma 95 disapplica la ritenuta sui dividendi e l'imposta sostitutiva sugli utili da azioni in deposito accentrato (artt. 27 e 27-*ter* del DPR n. 600/1973) per gli utili corrisposti a fondi pensione UE o SEE derivanti da investimenti qualificanti fino al 5% del loro attivo patrimoniale. Il soggetto non residente, beneficiario effettivo degli utili, è tenuto a dichiarare i propri dati identificativi e la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'agevolazione, impegnandosi, inoltre, a detenere l'investimento per i 5 anni previsti. Per la verifica delle condizioni dell'agevolazione, i soggetti non residenti sono tenuti a presentare copia dei prospetti contabili. È, inoltre, previsto un **obbligo di comunicazione annuale** all'Amministrazione finanziaria, da parte di società di capitali ed enti pubblici e privati residenti che corrispondono utili ai soggetti non residenti, riguardante le operazioni dell'anno precedente.

Contestualmente alle novità illustrate, il comma 96 **abroga** le norme concernenti il **credito d'imposta** per investimenti infrastrutturali di casse previdenziali e fondi pensione, introdotto dall'art. 1, commi 91-94 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

Il comma 99, infine, stabilisce in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, gli importi delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** dovute per operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione.

Osservazioni - *Appare in linea con le proposte da tempo avanzate da Confindustria la scelta di favorire fiscalmente l'investimento di fondi pensione e casse previdenziali nell'economia reale italiana. Appare opportuno segnalare, tuttavia, che il limite massimo fissato al 5% del patrimonio per gli enti investitori risulta eccessivamente restrittivo della portata della misura (tale limite, per giunta, potrebbe essere già superato*

dai comparti finanziari di diversi fondi pensione). La decisione di favorire fiscalmente qualsiasi investimento in azioni o quote di imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, potrebbe, peraltro, non rappresentare un reale incentivo all'investimento in piccole e medie imprese e in infrastrutture. Alla luce della formulazione in commento, infatti, l'incentivo fiscale è riconosciuto anche qualora l'ente previdenziale decida di investire esclusivamente in azioni di imprese quotate, trascurando l'investimento in asset alternativi, quali private equity e venture capital. La nuova disciplina non include, per giunta, tra gli investimenti qualificanti i titoli di debito delle imprese, escludendo l'importante asset alternativo del private debt, che si sta sviluppando nel nostro Paese. Non vi è alcun riferimento specifico, da ultimo, agli investimenti in infrastrutture, che invece venivano ampiamente considerati nell'ambito del credito d'imposta dalla Legge di Stabilità 2014, ora abrogato dalle nuove disposizioni.

Effetti finanziari - L'agevolazione riguardante l'esenzione per i redditi percepiti dai fondi pensione ha un impatto negativo sul gettito, stimato dalla relazione tecnica in 56 milioni di euro a regime. L'analogo incentivo per i fondi pensione ha un costo a regime di 41 milioni di euro annui. L'abrogazione del previgente credito di imposta per investimenti infrastrutturali di casse previdenziali e fondi pensione consente una minore spesa per l'Erario a decorrere dal 2017 quantificata in 80 milioni di euro l'anno.
Si evidenzia che alle disposizioni relative alla disapplicazione della ritenuta sui dividendi in uscita per gli investimenti agevolati effettuati da soggetti esteri la relazione tecnica non associa impatti negativi, data l'esiguità attuale di simili investimenti in Italia. Analogamente, sulla scorta di considerazioni circa l'esiguità dell'impatto, non vengono quantificati i costi legati alle modifiche in materia di imposta di registro e ipocatastale sulle operazioni di trasformazione e aggregazione di fondi pensioni

Agevolazioni per persone fisiche per investimenti a lungo termine (commi 100-114)

Piani di risparmio a lungo termine

I commi da 100 a 114 agevolano l'effettuazione di investimenti in piani di risparmio a lungo termine (cc.dd. PIR) da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, disciplinando, anche in questo caso, uno specifico regime di esenzione sui relativi redditi di capitale e redditi diversi. Più in dettaglio, risultano esentati i redditi ex art. 44 TUIR, ad esclusione di quelli rinvenuti da partecipazioni qualificate, ed i redditi di natura diversa, di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*) e c-*quinques*) del TUIR, purché, in entrambi i casi, si tratti di redditi conseguiti **al di fuori dell'esercizio di impresa**. La normativa specifica che, al fine di considerare qualificate le partecipazioni, i diritti o titoli oggetto di investimento, occorre applicare i criteri di cui all'art. 67, co. 1, lett. c), TUIR, tenendo conto di eventuali percentuali imputabili a familiari

(art. 5, co. 5, TUIR) o ad entità direttamente o indirettamente controllate (art. 2356, co. 1, nn. 1) e 2) del cod.civ.).

Investimenti agevolabili

I piani di risparmio a lungo termine che danno diritto all'agevolazione devono essere costituiti investendo somme o valori, per un massimo di 30.000 euro l'anno e fino ad un tetto complessivo di 150.000 euro, con l'apertura di un rapporto di custodia, amministrazione (anche fiduciaria), gestione di portafogli o altro stabile rapporto che comporti applicazione del regime del risparmio amministrato (art. 6 DLGS n. 461/1997); ovvero tramite contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, comunque ricorrendo ad intermediari professionali residenti o operanti in Italia mediante stabile organizzazione o rappresentante fiscale.

In ciascun anno solare di durata del piano, per non meno dei due terzi dell'anno, gli investimenti devono riguardare, per almeno per il 70% del valore complessivo del piano stesso, strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese, diverse da quelle che svolgono attività immobiliare, fiscalmente residenti in Italia (ex art. 73, TUIR) o in altri Stati UE o SEE.

Soglie di investimento

Almeno il 30% del valore della predetta quota del 70% deve essere investito in strumenti di imprese diverse da quelle incluse nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati. Sono previste regole presuntive per l'individuazione, senza possibilità di prova contraria, delle imprese che svolgono attività immobiliare. È, inoltre, fissata una soglia di concentrazione, in ragione della quale, le somme destinate al piano possono essere investite al massimo per il 10% in strumenti finanziari emessi dal medesimo soggetto e dal suo gruppo, ovvero in depositi e conti correnti.

Sono considerati investimenti agevolabili anche quelli in quote o azioni di OICR fiscalmente residenti in Italia o in altri Stati membri UE o SEE, purché almeno il 70% dell'attivo patrimoniale di tali entità sia investito negli strumenti finanziari sopracitati e sia rispettata la soglia di concentrazione del 10%. Sono, in ogni caso, esclusi dal perimetro dell'agevolazione gli investimenti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Holding period e recupero a tassazione

Si prevede che gli investimenti agevolati che compongono il piano siano mantenuti per un periodo minimo di 5 anni. In caso di disinvestimento prima di tale termine, i redditi realizzati con la cessione e quelli eventualmente percepiti *medio tempore* sono ripresi a tassazione con regole ordinarie, unitamente agli interessi ma senza applicazione di sanzioni. Gli importi dovuti in recupero dovranno essere versati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione dei titoli. Gli intermediari finanziari sono tenuti al recupero delle imposte dovute dai titolari dei piani mediante adeguati disinvestimenti o richiedendo provvista ai titolari stessi. In caso di rimborso degli strumenti finanziari prima del termine del periodo minimo di detenzione, il controvalore ottenuto deve essere reinvestito entro 30 giorni in altri strumenti

agevolati.
Qualora venga meno il rispetto delle soglie di investimento sopra descritte (quote minime del 70% e 30% e limite di concentrazione del 10%), il beneficio fiscale decade con stretto riferimento ai redditi provenienti dagli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti nel rispetto delle condizioni della disciplina agevolativa; di conseguenza, solo per tali redditi, torna applicabile il meccanismo di recupero a tassazione già descritto.
Nel caso in cui ai soggetti beneficiari vengano applicate ritenute alla fonte ed imposte sostitutive non dovute i gestori del piano sono chiamati a compensare la somma erroneamente dedotta con altre ritenute ed imposte eventualmente dovute dagli investitori. A tal fine, non trovano applicazione le soglie di utilizzo dei crediti di imposta e di compensazione orizzontale fissate dalla legge (rispettivamente fissate in 250.000 euro dall'art. 1, co. 53 L. n. 244/2007 e 700.000 euro ex art. 34, L. n. 388/2000).
Eventuali minusvalenze realizzate con la cessione o il rimborso degli strumenti oggetto di investimento sono deducibili a fronte di plusvalenze realizzate nell'ambito del medesimo piano di risparmio, a decorrere dal periodo d'imposta in cui le plus/minusvalenze si realizzano e nei successivi quattro. Si prevede, inoltre, che eventuali minusvalenze realizzate alla chiusura del piano possano essere portate in deduzione in dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR) oppure dedotte a fronte di plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto in regime di risparmio amministrato detenuto dal medesimo titolare.
Nello stabilire ulteriori regole applicative, la normativa chiarisce che in caso di cessione degli strumenti finanziari appartenenti ad una medesima categoria omogenea va applicato un criterio di tipo FIFO, considerando come costo rilevante quello medio ponderato dell'anno di acquisto. Il trasferimento del piano di risparmio dall'intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario non incide ai fini del computo del periodo quinquennale.
Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano non può avere più di un titolare; il titolare del piano dovrà produrre all'intermediario apposita autocertificazione attestante il possesso di un unico piano. I soggetti gestori sono tenuti a conservare separata evidenza delle somme destinate dai titolari ai loro piani di risparmio in anni differenti. Il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLGS n. 346/1990.

Osservazioni - *La valutazione della disciplina dei piani di risparmio a lungo termine è in linea generale positiva. Il nostro ordinamento si arricchisce di uno strumento simile a quelli varati da altri Paesi, come Francia e Regno Unito, per l'incentivazione fiscale degli investimenti di persone fisiche nell'economia reale. Giova evidenziare, comunque, la mancanza di una calibrazione della misura più sensibile alle esigenze di finanziamento delle PMI, mai esplicitamente richiamate nella nuova*

normativa (seppur indirettamente beneficiate dall'introduzione di un vincolo di almeno il 30% di investimenti in titoli di società non presenti nell'indice FTSE-MIB o in indici esteri equivalenti).
Elementi di incertezza sotto il profilo fiscale sorgono in relazione alla disposta esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni, in particolare circa l'eventualità che mediante i PIR vengano trasferiti, al decesso del titolare, valori (fino a 150.000 euro) in aggiramento delle franchigie stabilite dalla normativa vigente.

Effetti finanziari - Alla misura viene associata la seguente variazione di gettito, determinata in qualità di minori entrate dovute a minori ritenute sui redditi dei prodotti finanziari oggetto di investimento agevolato:

2017	2018	2019	2020	2021
-10.3	-25.7	-46.3	-72.1	-103

La relazione tecnica non ascrive effetti sul gettito all'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e lavoratori "impatriati" (commi 149-151)

Rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero

Il comma 149 rende permanenti gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei **docenti e dei ricercatori residenti all'estero**, di cui all'art. 44 del DL n. 78/2010.
Tale agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori e docenti che:

- siano in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto una documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici, pubblici o privati o università, per almeno 2 anni;
- acquistino e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo di imposta in cui usufruiscono dell'agevolazione.

Il beneficio fiscale consiste **nell'esclusione, dalla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente o autonomo, ai fini IRPEF**, di un importo pari al **90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori;** tali emolumenti sono **integralmente esclusi dalla base imponibile IRAP**.
Il regime agevolato, in base alla vigente disciplina, è riconosciuto ai ricercatori rientrati in Italia nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del DL n. 78/2010 (31 maggio 2010) e i sette anni solari successivi (vale a dire entro il 31 dicembre 2017).
Il comma 149, sopprimendo il riferimento ai "*sette anni solari successivi*",

rende permanente una misura fiscale di favore per il rientro di docenti e di ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia.
L'agevolazione spetta per un massimo di tre periodi di imposta, cioè per l'anno d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e per i due periodi d'imposta successivi, purché permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Il comma 150 prevede una sostanziale revisione del **regime fiscale per i lavoratori "impatriati",** introdotto **dall'art. 16 del DLGS 14 settembre 2015, n. 147, avente ad oggetto "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"**.

Lavoratori impatriati

Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016.
Per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, tale disciplina trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia:

a) **i lavoratori (dipendenti o autonomi) non residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti**, che si impegnano a rimanere nel nostro Paese per i 2 anni successivi al trasferimento della residenza, nonché a svolgere la loro attività prevalentemente nel territorio italiano (per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo di imposta);

   Nei confronti dei lavoratori dipendenti l'accesso all'agevolazione è subordinato alle ulteriori condizioni: il possesso di **requisiti di elevata qualificazione**[17] **o lo svolgimento di ruoli direttivi**, nonché **l'attività lavorativa deve essere svolta presso una impresa residente**, in forza di un rapporto di lavoro instaurato con la stessa o con altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese.

b) **i cittadini UE, o di Stati extra UE con i quali siano in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni o accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale**, che abbiano svolto continuativamente all'estero, nei 24 mesi precedenti, una attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, ovvero una attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Viene, inoltre, **innalzata dal 30% al 50% la quota del reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, prodotto nel territorio italiano dal**

[17] Il Decreto del MEF del 26 maggio 2016 ha individuato tali qualifiche professionali rinviando alle previsioni contenute nel DLGS 28 giugno 2012, n. 108 (in tema di condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere altamente qualificati), nonché al DLGS 6 novembre 2007, n. 206 (relativo al riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche professionali). Si richiede, in particolare:
- il possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da un'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e delle relativa qualifica professionale, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- il possesso dei requisiti richiesti al fine di poter esercitare una professione regolamentata.

lavoratore "impatriato" che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Tale agevolazione spetta per il periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.
Il lavoratore impatriato decade dai benefici fiscali qualora la residenza in Italia non sia mantenuta nei 2 anni successivi al trasferimento, con conseguente obbligo di restituzione delle imposte non versate unitamente alle sanzioni e agli interessi dovuti.
Infine, il beneficio della detassazione parziale del reddito prodotto viene esteso, per le **sole annualità 2017-2020** anche a:

- **i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito nell'anno 2016 la residenza nel territorio dello Stato**;
- **i soggetti destinatari della Legge 30 dicembre 2010, n. 238**[18], **rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015**, che abbiano optato nel 2016 per l'applicazione del regime previsto dall'art. 16 del DLgs n. 147/2015 ai sensi del comma 4 dell'art 16[19].

Da ultimo, si ricorda che l'art. 2 del Decreto del MEF ha disposto il **divieto di cumulo** del **regime dei lavoratori impatriati** con la disciplina di favore per **il rientro in Italia di docenti e ricercatori che abbiano prestato la loro attività all'estero**, di cui all'art. 44 del DL n. 78/2010.

Osservazioni - *Le modifiche apportate all'art. 44 del DL n 78/2010 sono apprezzabili, perché stabilizzano una misura fiscale di incentivo per il rientro dei ricercatori e dei docenti residenti all'estero, con potenziali effetti positivi sull'attività di ricerca svolta in Italia.*
Per quanto concerne la revisione della disciplina dei lavoratori "impatriati", di cui all'art. 16 della Legge n. 147/2015, si esprime un giudizio più articolato.
Tale disciplina, è stata introdotta dal DLGS n. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) con la finalità di attrarre nel nostro Paese capitale umano altamente qualificato, nonché di favorire l'ingresso di personale direttivo da parte di gruppi multinazionali che operano ed investono in Italia.
Al fine di realizzare un'armonizzazione e un coordinamento con le

[18] Tale regime si applica ai cittadini dell'Unione Europea, che abbiano svolto continuativamente all'estero, nei 24 mesi precedenti il trasferimento in Italia, una attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa ovvero una attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.
I redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa) concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% per le lavoratrici, e del 30% per i lavoratori. Tale agevolazione si applica per un massimo di cinque periodi di imposta.
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce la propria residenza all'estero prima del decorso di cinque anni dalla data di prima fruizione dell'agevolazione.
Tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% per le lavoratrici e del 30 % per i lavoratori.
[19] Tale disposizione consentiva ai soggetti aventi i requisiti della legge 30 dicembre 2010, n. 238, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, di optare tra:
- il regime agevolativo disposto dalla legge n. 238/2010,
- in alternativa, il regime previsto dall'articolo 16 del DLGS 147/2015, secondo le modalità attuative definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016.

agevolazioni fiscali esistenti per il rientro di lavoratori dall'estero, tale agevolazione è stata resa applicabile anche ai cittadini dell'Unione Europea, aventi i requisiti per beneficiare delle misure previste dalla Legge n. 238/2010.[20]

Si esprime un giudizio positivo sulla scelta operata con la Legge di Bilancio 2017, di estendere tale regime anche ai cittadini provenienti da Stati extra UE con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi ovvero accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nonché ai soggetti che rientrano in Italia per svolgere una attività di lavoro autonomo.

A tale riguardo, però, si segnala che restano esclusi dal regime agevolato i lavoratori "impatriati" che svolgono un'attività di impresa nel nostro Paese.

Ciò appare incoerente posto che, come specificato dal provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016, l'accesso al regime agevolato è consentito a tutti i soggetti, aventi i requisiti per beneficiare dalla Legge n. 238/2010, tra cui sono inclusi i titolari di redditi di impresa.

Un ulteriore dubbio applicativo, su cui sarebbe necessario un chiarimento interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguarda la possibilità di applicare l'abbattimento forfettario del 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF anche alla quota di reddito prodotto dal lavoratore "rimpatriato" fuori del territorio dello Stato.

La norma espressamente sembra riconoscere il beneficio della detassazione solo sulla quota di reddito prodotto in Italia dai lavoratori impatriati.

Tale interpretazione sarebbe, però, incoerente con la finalità di favorire l'attrazione, da parte delle imprese residenti, di personale altamente qualificato in grado di contribuire alla loro crescita economica, a prescindere dalle modalità di impiego.

Resterebbe comunque l'obbligo di rispettare, per finalità antielusive, la condizione che la prestazione lavorativa da parte del lavoratore impatriato sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Desta, infine, qualche perplessità l'impianto finale della disciplina agevolativa, come modificata dalla Legge di Bilancio 2017, la quale prevede requisiti di accesso diversi in base alla nazionalità dei soggetti passivi che si trasferiscono nel nostro Paese (cittadini UE o di Stati extra UE non aventi accordi fiscali con il nostro Paese), nonché alla tipologia di redditi prodotti nel nostro Paese (lavoro autonomo o dipendente).

In questa ottica, non sembra raggiunto pienamente l'obiettivo di coordinamento tra la disciplina originaria, introdotta dal Decreto internazionalizzazione, con le agevolazioni esistenti per il rientro di lavoratori dall'estero.

Effetti finanziari - La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle misure descritte, in considerazione della platea ridotta dei potenziali

[20] *Dal decreto del MEF del 26 maggio 2016, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 16.*

beneficiari. Inoltre, viene evidenziato come l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolative, è compensata dal maggior gettito, generato dai soggetti rientrati in Italia proprio per effetto delle disposizione di favore.

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (commi 152-158)

Imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri

Sempre nel contesto di misure volte a **favorire investimenti in Italia**, i commi da 152 a 154 e da 157 a 159 introducono un'imposta sostitutiva forfetaria, in misura fissa, sui redditi prodotti all'estero.
In particolare il comma 152 – aggiunge al TUIR l'articolo 24-*bis* a mente del quale le **persone fisiche** che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare, a specifiche condizioni, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, come individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, TUIR.
Destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, TUIR e che non siano state residenti in Italia in almeno **nove** dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
Con il chiaro intento di contrastare possibili utilizzi abusivi della norma, l'imposizione sostitutiva non si applica alle **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera *c)* TUIR), realizzate nei primi **cinque** periodi d'imposta di validità dell'opzione.
Il comma 2 del nuovo articolo 24-*bis* del TUIR fissa la misura dell'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione; tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'imposta è versata in un'**unica soluzione** entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Il comma 3 disciplina la procedura per l'esercizio dell'opzione che può essere esercitata previa risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello probatorio, presentata all'Agenzia delle Entrate, in base all'articolo 11, comma 1, lettera *b),* della Legge n. 212/ 2000 (Statuto del contribuente).
L'opzione va esercitata entro il **termine per la presentazione della dichiarazione** relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i 14 successivi.
Nell'opzione deve essere indicata la **giurisdizione** o le giurisdizioni **dell'ultima residenza** fiscale allo scopo di consentire all'Agenzia delle Entrate di **trasmettere** tali informazioni, attraverso strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali giurisdizioni. Gli

effetti dell'opzione **cessano** in caso di **omesso o parziale versamento**, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La **revoca o la decadenza** dal regime **precludono l'esercizio di una nuova opzione**.
Il comma 5 dell'articolo 24-*bis* consente di scegliere, per sé o per i propri familiari, di **non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva** con riferimento ai **redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri**, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si **applica il regime ordinario** e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Il **comma 153** reca alcune **disposizioni applicative** del nuovo regime. In particolare, i soggetti che esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i **periodi d'imposta di validità dell'opzione** ivi prevista:

- non sono tenuti agli obblighi di **dichiarazione di attività e investimenti esteri** (cui all'articolo 4 del DL 28 giugno 1990, n. 167);
- sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero **- IVIE** e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio **- IVAFE,** rispettivamente previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del DL 6 dicembre 2011, n. 201.

Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l'opzione ai sensi del comma 6 dell'articolo 24-*bis*.
Le misure descritte non sono **cumulabili** con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (di cui all'articolo 44 del DL n. 78 del 2010), né con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati (articolo 16 del DLGS 14 settembre 2015, n. 147).
Un apposito **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, detterà le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.
Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'articolo 24-*bis* TUIR, l'imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Osservazioni - *Il nuovo articolo 24-bis, TUIR introduce un regime di favore per soggetti trasferitisi in Italia: l'intento della norma è quello di dislocare sul territorio, insieme ai redditi, anche gli investimenti e i consumi che tali soggetti presumibilmente effettuano, superando il limite insito nello scarso appeal del sistema fiscale italiano, connotato da un carico fiscale tra i più elevati in Europa.*
La norma trae ispirazione da agevolazioni sperimentate in questi anni

anche da Regno Unito, Portogallo, Malta, Spagna, Francia, Belgio: va, tuttavia, precisato che in molti esempi stranieri (con l'esclusione della Svizzera che ha adottato un sistema simile a quello in commento) le agevolazioni riguardano lavoratori (o lavoratori altamente qualificati) e mirano a sostenere la localizzazione di attività produttive sul territorio.
Presupposto per fruire dell'agevolazione è l'ottenimento di un parere favorevole da parte dell'Agenzia delle Entrate che dovrà approntare non agevoli misure di verifica preventiva e di scambio di informazioni: si osserva, peraltro, che manca al momento l'indicazione dei criteri sulla base dei quali l'Amministrazione finanziaria dovrà valutare se consentire o meno l'accesso al regime.
Come visto, al fine di ovviare a fenomeni di doppia imposizione, il fruitore dell'agevolazione in commento potrà selezionare le giurisdizioni da escludere dall'accordo preventivo: tale possibilità si sostanzia in un vero e proprio cherry picking degli Stati a più bassa fiscalità, al fine di minimizzare il carico fiscale complessivo.
La norma precisa che gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva e che la revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione; non è, tuttavia, chiaro se, al di là di ali ipotesi di revoca, sia possibile per il contribuente che abbia esercitato l'opzione, esercitarne una nuova per un ulteriore periodo di 15 anni.

Effetti finanziari – Per motivi prudenziali, la relazione tecnica, pur ipotizzando la possibilità di effetti positivi per l'Erario, non ascrive effetti di gettito alla disposizione.

Premio di produttività e welfare aziendale (commi 160-162)

Premio di produttività e welfare aziendale

Il comma 160 apporta rilevanti modifiche alla disciplina fiscale di favore per le retribuzioni premiali legate alla produttività aziendale, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale[21], introdotta dai commi da 182 a 189 della Legge di Stabilità 2016.
In primo luogo, le lettere a) ed e) del comma 160 incrementano il **limite annuo** della retribuzione premiale (premi di risultato e partecipazioni agli utili dei dipendenti), prevista da contrattazione collettiva di secondo livello, che può essere assoggettata a **tassazione sostitutiva** IRPEF con aliquota del 10%.
Tale importo viene incrementato dagli attuali 2.000 euro a 3.000 euro (per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro tale limite è innalzato da 2.500 a 4.000 euro).

[21] Pur in assenza di una definizione legale, il welfare aziendale può essere generalmente inteso come l'insieme di beni e servizi in natura (benefit) forniti dall'azienda ai propri dipendenti al fine del miglioramento della loro vita privata e lavorativa (dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla tutela della salute). Tali erogazioni sono finalizzate all'ottenimento di un incremento della produttività e di una riduzione del costo del lavoro, qualora i benefit erogati siano assoggettati ad una disciplina fiscale e contributiva di favore.

La lettera d) amplia la platea dei beneficiari della disciplina di detassazione delle retribuzioni premiali, innalzando la soglia reddituale di accesso da 50.000 euro a 80.000 euro.
Si ricorda che ai fini della verifica della predetta soglia devono essere computati:

- i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria (es. pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparate, redditi riconducibili ad attività di lavoro svolta all'estero, quota maturanda del TFR richiesta in busta paga dal dipendente);
- il premio di risultato corrisposto in denaro nel 2016 ed assoggettato a tassazione sostituiva (sono esclusi i premi di risultato convertiti in prestazioni di welfare aziendale non imponibili ai sensi dell'art. 51, comma 2 ed ultimo periodo del comma 3 del TUIR[22]).

La lettera c), inserendo un nuovo comma (184-bis) nell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, prevede misure di incentivo alla conversione delle retribuzioni premiali, aventi i requisiti per beneficiare della detassazione, in alcune tipologie di benefit (previdenza complementare, all'assistenza sanitaria integrativa, nonché alla partecipazione azionaria dei dipendenti).
Nel merito, si prevede che le somme premiali, convertite in tali benefit in natura a scelta del dipendente[23] ai sensi del comma 184 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, siano escluse integralmente dalla formazione del reddito imponibile.
In particolare, non si terrà conto dei limiti previsti per l'esclusione dal reddito dei benefit, riportati nella seguente tabella:

Benefit	**Limiti**
Contributi di **assistenza sanitaria integrativa** versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.	**3.615,20 euro**
Contributi **alle forme di previdenza complementare**, versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, su base volontaria o contrattuale	**5.164,57 euro**
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti	**2.065,83 euro**

Con riferimento alla conversione dei premi in **contributi aggiuntivi alle forme di previdenza complementare**, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, ha riconosciuto che il premio per beneficiare della detassazione, non possa comunque superare il limite massimo di 5.164,57 euro.

[22] Sono, altresì, esclusi dal computo del citato limite reddituale anche i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ed i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (es. redditi fabbricati, lavoro autonomo, redditi diversi), compresi i redditi ad essi assimilati.
[23] Ai sensi del comma 184 della Legge di Stabilità 2016.

Invece, per effetto delle nuove disposizioni in commento, dal 1° gennaio 2017 i lavoratori dipendenti che convertono la retribuzione premiale in contributi aggiuntivi potranno beneficiare di un limite di non imponibilità potenziale fino a 8.164,57 euro. Tale limite è innalzato a 9.164,57 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Si prevede, inoltre, che la contribuzione detassata non sarà assoggettata a tassazione neanche nella successiva fase di **erogazione della prestazione di previdenza complementare**, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DLGS n. 252/2005[24].
Con riferimento **all'azionariato diffuso**, viene stabilito che il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di risultato non concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedente il limite di esclusione dal reddito di 2.065,83 euro e indipendentemente dalle condizioni dettate dall'art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR.
Merita ricordare che, ai sensi della citata disposizione, l'importo delle azioni assegnate è ripreso a tassazione qualora tali azioni siano oggetto di:

- riacquisto da parte della società emittente o dal datore di lavoro;
- cessione prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.

Le lettera b) conferma la possibilità del dipendente di convertire il premio di risultato in specifici "*fringe benefit*" di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR (vale a dire prestiti agevolati, veicoli concessi ad uso promiscuo, fabbricati concessi in locazione, servizi gratuiti di trasporto ferroviario). In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione ordinaria ai fini IRPEF[25].
Il comma 161 introduce, invece, una nuova lettera f-*quater*) al comma 2 dell'art. 51 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del

[24] Tale disposizione prevede che "*Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.*"
[25] Il Servizio Studi del Senato nelle schede di lettura alla Legge di Bilancio 2017 (A.S. n. 2611) precisa che" *La novella di cui alla lettera b) specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.*"

reddito, senza limiti di importo "*i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (..) o aventi per oggetto il rischio gravi patologie (c.d.* polizze di *Long Term care* o *Dread Disease*,*"*
Sulla base della previgente disciplina, i contributi versati dal datore di lavoro per assicurare ai dipendenti una copertura assicurativa *c.d. L.T.C*. contro il rischio di non autosufficienza o di malattie gravi, non concorrevano a formare il reddito imponibile del dipendente solo se di importo annuo non superiore a 258,23 euro, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR[26].
Infine, si conferma, attraverso una norma interpretativa, che le opere ed i servizi di utilità sociale, di cui alla lettera f) dell'art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche qualora le stesse siano erogate dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale o accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Osservazioni - *L'incremento delle soglie reddituali di accesso alla detassazione delle retribuzioni premiali costituisce una misura fortemente attesa da Confindustria, perché consente di utilizzare tale strumento fiscale anche nelle politiche retributive a favore di figure altamente qualificare impiegate in azienda.*
Conseguentemente, si renderanno applicabili anche nei confronti di tali lavoratori politiche retributive di flexible benefit, riconoscendo loro la facoltà di convertire la retribuzione premiale monetaria in servizi di welfare aziendale.
Resta confermato che tali retribuzioni premiali, per fruire del citato regime agevolato, devono essere previste dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). Pertanto, non possono fruire di tale vantaggio fiscale gli eventuali premi erogati in attuazione di accordi di livello nazionale, ovvero derivanti da accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro (es. MBO).
Appaiono positive le misure di incentivo alla conversione delle retribuzioni premiali detassate nella previdenza complementare, nell'assistenza sanitaria integrativa, nonché nella partecipazione azionaria dei dipendenti.
In particolare, costituisce una rilevante novità, l'esclusione da tassazione - al momento di erogazione della prestazione pensionistica – dei contributi aggiuntivi versati dal dipendente.
Infatti, in base all'impianto fiscale del sistema della previdenza complementare, regolato dal DLGS 5 dicembre 2005, n. 252, i contributi alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile in quanto la loro tassazione è differita al momento dell'erogazione delle prestazioni previdenziali.

[26] In senso conforme, si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 391/E del 2007.

La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2017 consente ora di realizzare un'effettiva "detassazione" delle somme aggiuntive versate al fondo di previdenza complementare, sia al momento della contribuzione, sia al momento della erogazione della prestazione da parte dello stesso Fondo.
Di particolare rilevanza sono anche le misure di favore alla conversione dei premi in forme di azionariato diffuso; infatti il superamento del vincolo delle generalità dei dipendenti, nonché dell'obbligo di detenzione triennale, consentirà alle imprese di assegnare azioni a singoli dipendenti, con libertà di definire il periodo minimo di detenzione delle azioni.
Inoltre, il superamento del divieto di riacquisto da parte dell'impresa emittente o del datore di lavoro, potrebbe incentivare il ricorso all'azionariato dei lavoratori anche da parte delle società non quotate.
Con l'inclusione delle polizze di LTC contro il rischio di gravi patologie, nel novero dei servizi di welfare, erogabili dalle imprese a favore della generalità o a categorie di dipendenti, si conferma la volontà del legislatore di favorire forme di welfare "privato", che vadano a completare i servizi di assistenza pubblica[27]*.*
Infine, si esprime un giudizio positivo sull'estensione del beneficio fiscale anche alle forme di welfare erogate dalle imprese ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR, senza facoltà di conversione monetaria da parte dei dipendenti, in conformità alle disposizioni previste da contratto nazionale, dall'accordo interconfederale o da contratto collettivo territoriale.
La disposizione, avente valenza interpretativa, si deve ritenere applicabile anche alle erogazioni effettuate dalle imprese a favore dei dipendenti nel periodo d imposta 2016, fermo restando la necessità che sussistano tutte le condizioni richieste previste per il beneficio fiscale (es. generalità o categorie di dipendenti).

Effetti finanziari - La relazione tecnica stima che l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari della tassazione separata al 10% sulle retribuzioni premiali, nonché dell'ammontare dell'importo annuo detassato comporti una perdita di gettito di competenza annua di circa 382,3 milioni di euro (355 milioni di euro a titolo di minore IRPEF e 27,3 milioni di euro a titolo di minori addizionali regionali e comunali).
All'estensione delle norme di favore per il "*welfare* aziendale" anche ai contributi versati dal datore di lavoro per coperture assicurative a favore dei dipendenti aventi ad oggetto la non autosufficienza e le malattie gravi (cc.dd. assicurazioni *long term care*), viene attribuita una perdita di gettito pari a 2,4 milioni di euro l'anno.

[27] Tale norma appare in continuità con la scelta operata dal Governo nella Legge di Stabilità 2016 di favorire, con misure di favore, le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente, mediante la nuova disposizione recata dalla lettera f-*ter*) del comma 2 dell'art. 51, TUIR.

Fondo volo (comma 378)

Addizionale diritti di imbarco trasporto aereo

Il comma 378 sopprime l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri del trasporto aereo, stabilito per gli anni 2017 e 2018 dall'art. 13, comma 23 del DL n. 145/2013. Le entrate rinvenute dal citato incremento, quantificate in 184 milioni di euro l'anno, erano destinate al riequilibrio del fondo speciale INPS per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore aereo. Si dispone che, al ristoro delle minori entrate, provveda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito stanziamento di 184 milioni iscritto nel relativo bilancio di previsione.

Osservazioni - *La norma in commento risponde all'esigenza di ridurre i livelli di prelievo gravanti sul trasporto aereo che sfavoriscono i vettori operanti sul territorio nazionale incidendo, in particolare, sull'attività degli scali di ridotte dimensioni. La misura conclude un processo di riduzione degli oneri di imbarco a carico dei passeggeri avviato già con la sospensione, dal 1 settembre al 31 dicembre 2016, dell'incremento dell'addizionale di imbarco (cfr. art. 13-ter DL n.113/2016), di cui, ora, si dispone la soppressione.*

Effetti finanziari - La misura ha un impatto negativo sulla finanza pubblica quantificato in 184 milioni di euro l'anno per il 2017 ed il 2018.

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali (commi 537-544)

Lotteria nazionale collegata agli scontrini telematici

I commi da 537 a 544 contengono una serie di previsioni accomunate dall'obiettivo di rendere possibile l'istituzione di una **lotteria nazionale collegata all'emissione, con modalità telematiche, di scontrini fiscali**.

Al riguardo, il comma 537 – mediante una modifica all'articolo 3 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che disciplina il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale – stabilisce, preliminarmente, che lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del codice fiscale del cessionario del bene o del committente del servizio, se questi lo richiedono non oltre il momento di effettuazione dell'operazione in questione.

I successivi commi 538 e 539, rispettivamente, demandano a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di dettare le disposizioni di adeguamento dei decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale e stabiliscono che le nuove norme sopra descritte si applichino alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Dalla medesima data del **1° gennaio 2018**, il comma 540 introduce una lotteria nazionale alla quale possono partecipare esclusivamente le

persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l'acquisto di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. L'acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DLGS 5 agosto 2015, n. 127). In alternativa, il comma 541 consente la possibilità di partecipare alla lotteria se l'acquisto è documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78 o ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DLGS n. 127 del 2015.
Il comma 542, introdotto durante l'esame parlamentare della Legge di Bilancio 2017, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dispone che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale sia aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Prima dell'attuazione delle misure recate dal comma 540 che introducono, dal 1° gennaio 2018, la lotteria legata agli scontrini telematici (o alle fatture i cui dati siano oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate), la lotteria è avviata (comma 543), in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017, limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Il comma 544 affida a un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Osservazioni - *Le misure in commento introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a beneficio dei contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (in attuazione del regime opzionale previsto da un decreto attuativo della delega fiscale) la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. La disposizione cerca di introdurre in Italia un sistema già adottato in diversi Paesi, sia comunitari che extracomunitari, per incentivare la tax compliance soprattutto da parte degli esercenti attività di commercio al minuto: considerato, tuttavia, che la norma trova applicazione solo con riguardo agli esercenti (e, in generale, ai soggetti passivi IVA) che eserciteranno l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi (o dei dati delle fatture oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, laddove l'operazione sia*

certificata mediante l'emissione di una fattura), l'eventuale successo di questa iniziativa sarà strettamente legato al numero di operatori economici che decideranno di esercitare l'opzione.
Il quadro normativo risulta, peraltro, frammentato a seguito degli interventi operati nel corso del passaggio parlamentare con i quali, in particolare, si è disposto l'anticipo dal 1° marzo 2017 dell'attuazione della lotteria, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in relazione ai corrispettivi i cui pagamenti siano corrisposti mediante carta di debito e di credito.

Effetti finanziari - Secondo la relazione tecnica, l'introduzione della lotteria dal 1° gennaio 2018, potrebbe condurre, sul piano teorico, ad un recupero di gettito di circa 77 milioni di euro l'anno. La stessa relazione tecnica, tuttavia, evita prudenzialmente di attribuire in concreto effetti finanziari all'introduzione della misura..

Imposta sul reddito di impresa – IRI (commi 547-548)

L'imposta sul reddito di impresa

Il comma 547 reca la disciplina della nuova Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), applicabile, su opzione, sugli utili trattenuti in azienda da parte delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria.
Nel merito, si prevede l'inserimento nel TUIR di un nuovo articolo 55-*bis*, in forza del quale si attribuisce alle imprese personali l'opzione per la tassazione separata dei redditi di impresa, con la medesima aliquota prevista ai fini IRES, in luogo della tassazione ordinaria con aliquote progressive prevista ai fini IRPEF.
Merita ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%.
La **base imponibile** IRI è determinata partendo dal risultato economico dell'azienda – determinato al netto delle variazioni fiscali previste dal TUIR per le imprese personali – e deducendo le somme erogate a favore dell'imprenditore individuale, dei collaboratori familiari o dei soci, mediante la distribuzione di utili o riserve di utili.
I redditi di impresa così distribuiti saranno ammessi in deduzione nel limite di un *plafond* determinato dalla sommatoria degli imponibili assoggettati ad IRI negli anni precedenti, rettificate delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.
Gli utili distribuiti all'imprenditore individuale o ai soci saranno assoggettati a tassazione ordinaria ai fini IRPEF in capo a tali soggetti.
Il regime opzionale di tassazione separata IRI avrà durata pari a cinque periodi di imposta e sarà rinnovabile alla scadenza. L'opzione potrà essere esercitata dagli imprenditori individuali e dalle società di persone nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di applicazione del regime speciale.
Con riguardo al regime transitorio si prevede che:

Regime transitorio

- le riserve di utili esistenti al momento dell'ingresso nel regime IRI (già tassati per trasparenza in capo al socio negli anni precedenti) non concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche in caso di loro distribuzione;
- le perdite residue al momento dell'uscita dal regime IRI sono utilizzabili dal titolare e dai soci entro cinque anni dal periodo di formazione della perdita, individuato nell'ultimo anno di applicazione dell'IRI, a prescindere dall'anno effettivo di maturazione.

Coordinamento con disciplina ACE

Per ragioni di coerenza sistematica, si estende anche alle società di capitali a ristretta base proprietaria, di cui all'articolo 116 del TUIR, la possibilità di optare per il regime di tassazione separata IRI, in alternativa all'attuale regime di tassazione per trasparenza fiscale[28].
Infine, il comma 548 conferma che per i soggetti che optano per il regime IRI, il beneficio ACE continua ad applicarsi con le regole ordinarie di determinazione previste per i soggetti IRES.

Osservazioni - *La misura in commento è volta a riformare in modo radicale la tassazione delle imprese personali (ditte individuali e società di persone).*
Con l'introduzione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) si consente l'assoggettamento del reddito prodotto ad una aliquota flat del 24%, in luogo delle aliquote progressive IRPEF, superando il principio di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone, dettato dall'art. 5 del TUIR.
La disposizione dà, di fatto, attuazione ai principi di riforma della tassazione dei redditi previsti dalla Legge Delega fiscale (art. 11, comma 1, lettera a) della Legge 11 marzo 2014, n. 23), concernente l'assimilazione al regime IRES dei redditi di impresa prodotti in forma associata dai soggetti passivi IRPEF.
Nella relazione illustrativa viene, infatti, precisato che tale intervento normativo è volto proprio ad armonizzare le regole di tassazione delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per svolgere l'attività economica, nonché a favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese.
Effetti finanziari – Alla misura vengono attribuiti i seguenti effetti finanziari:

	2017	**2018**	**Dal 2019**
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali locali	-3.121,5	-3.116,3	-3.116,3

[28] L'art. 116 del TUIR consente alle società a responsabilità limitata, con volumi di ricavi non superiori alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro) e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative), di imputare il reddito d'impresa prodotto ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione, indipendentemente dalla percezione degli stessi.

Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	**-1.212,1**	**-1.231,3**	**-1.255,8**

La stima tiene conto della possibilità, per i contribuenti beneficiari del regime ACE, di optare, per la parte del rendimento nozionale eccedente rispetto al reddito complessivo dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzabile in diminuzione dell'IRAP.

Razionalizzazione dell'Aiuto alla Crescita Economica – ACE (commi 549, 553)

I commi in commento apportano modifiche alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo[29].

L'Aiuto alla Crescita Economica – le modifiche normative

In primo luogo, il comma 549, lett. a) interviene sull'art. 84, TUIR, in materia di utilizzo delle perdite nei casi di trasferimento del controllo aziendale. A determinate condizioni, **il riporto delle perdite è escluso qualora** la **maggioranza delle partecipazioni** venga **acquisita da terzi** ed inoltre, entro un determinato periodo di tempo (due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento), si modifichi l'attività effettivamente esercitata.

La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2017 estende la limitazione dell'utilizzo delle perdite anche alle **eccedenze oggetto di riporto in avanti**, di cui all'articolo 96, comma 4, TUIR, relativamente agli interessi indeducibili, nonché alle eccedenze del rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione dal reddito a titolo di ACE.

Viene, altresì (comma 549, lett. a)), modificato l'articolo 88, TUIR in materia di sopravvenienze attive prevedendo che nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa, la **riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva** non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, TUIR, ma **anche per l'eccedenza relativa all'ACE** e per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili di cui all'articolo 96, comma 4, TUIR.

La lett. c) del medesimo comma 549 interviene sull'articolo 172, TUIR, in materia di **fusione** di società per tener conto - nel caso della portabilità in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, delle perdite delle società che partecipano alla fusione -

[29] Si ricorda che l'articolo 1 del DL n. 201/2011 ha introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato, denominato "Aiuto alla crescita economica" per le imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato consiste in una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. Per gli esercizi dal 2011 al 2013 il rendimento nozionale è stato fissato al 3%; per potenziare gli effetti della deduzione ACE l'articolo 1, commi 137 e 138 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%.

delle citate modifiche apportate in materia di ACE.
La lettera d) aggiunge al comma 10 dell'articolo 173, TUIR - in materia di **scissione** di società – il riferimento agli interessi indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96, nonché l'eccedenza relativa all'ACE, al fine di coordinare la vigente disciplina con le altre modifiche analizzate.
Le descritte modifiche trovano applicazione anche con riferimento a fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di **Stati membri diversi**.
Il comma 550 modifica l'articolo 1 del DL n. 201/2011, in materia di ACE: in primo luogo, viene eliminata la previsione a mente della quale a decorrere dal settimo periodo di imposta, sia determinata con decreto del MEF l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale. Si dispone che, dall'ottavo periodo di imposta (**2018**), l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al **2,7%**. In via transitoria, per il 2017, l'aliquota è fissata al 2,3%
Viene, inoltre, abrogato il vigente comma 2-bis, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). La disciplina qui abrogata si riferisce al c.d. regime di super-ACE, rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione della Commissione europea.
Con la modifica contenuta nella lettera d) si aggiunge il comma 6-*bis* con cui si prevede, per i soggetti diversi dalla banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Con la modifica contenuta nella lettera e) si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto MEF, così come invece previsto a legislazione vigente.
Il comma 551 dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui al precedente comma 550, lettere d) ed e) si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.
Il comma 552 dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Il comma 553 definisce le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il

calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550 in argomento.

Osservazioni – *Le modifiche illustrate operano un rilevante ridimensionamento dell'incentivo ACE, mediante una riduzione del rendimento nozionale. Tale taglio opererà in modo indistinto su tutte le imprese: banche, assicurazioni, grandi imprese industriali, PMI.*
Proprio la natura trasversale dell'intervento, desta alcune perplessità considerando che, di fatto, si recuperano risorse in modo indistinto tra soggetti che hanno beneficiato dell'ACE in misura significativamente differenziata.
Si ricorda che, delle 260.011 società che hanno beneficiato dell'ACE nel 2013, 7.700 società del settore finanziario e assicurativo – ossia solo il 2,9% dei soggetti - hanno assorbito ben il 38% del totale delle deduzioni ACE (per un importo pari a 2,6 miliardi di euro), molto più del valore ACE assorbito dalle 47.700 imprese del settore manifatturiero (1,6 miliardi di euro). Inoltre, poiché la quota dei soggetti che utilizzano l'ACE tende a crescere al crescere dei ricavi, è plausibile ritenere che nel settore manifatturiero un elevato numero di PMI abbia assorbito ACE per importi analoghi a quelli assorbiti da pochi grandi gruppi industriali. Anche alla luce di ciò, sarebbe stato opportuno introdurre uno specifico bonus per la capitalizzazione delle PMI come correttivo interno all'ACE volto a limitare la sperequazione che questa misura genera.

Effetti finanziari - Gli effetti complessivi sul gettito, sono indicati nella seguente tabella:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Dal 2021**
IRES	177,9	1.244,5	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRPEF	263,6	350,7	346,8	346,8	346,8	346,8
Totale	**441,5**	**1.595,2**	**1.496,9**	**1.496,9**	**1.496,9**	**1.496,9**

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi 554 - 555)

Rideterminazione valore di acquisto terreni e partecipazioni

Il comma 554 proroga nuovamente di un anno i termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
In particolare, è prorogata, al 1° gennaio 2017, la data alla quale devono essere posseduti i beni da rivalutare; è, inoltre, fissata al 30 giugno 2017 la scadenza per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, resta confermata l'aliquota unica dell'8%, stabilita anche in occasione della riapertura dei termini dello scorso anno (cfr. art. 1, co. 887-888, Legge n. 208/2015) valida sia per le partecipazioni non qualificate che per i terreni.
Si ricorda che la possibilità di avvalersi della rivalutazione è riservata ai soggetti cui possono essere imputati **redditi diversi** ai sensi dell'art. 67, TUIR, ossia: (i) persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività d'impresa; (ii) società semplici e soggetti equiparati; (iii) enti non commerciali, con riguardo a partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa; (iv) soggetti non residenti, in relazione alle partecipazioni in società residenti in Italia, prive di una stabile organizzazione in Italia.

Osservazioni - *La proroga dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni è una disposizione ormai ricorrente che induce ad una riflessione circa l'opportunità di introdurre, a regime, norme che evitino ogni anno di reiterarne l'approvazione.*

Effetti finanziari - Dalla disposizione in commento si stima un maggior gettito pari a 320 milioni di euro nel 2017, 160 milioni nel 2018 e 160 milioni nel 2019, a cui fa seguito, dal 2020 al 2025, una perdita annua di 53.3 milioni di euro, dovuta alle minori entrate legate al venir meno di plusvalenze imponibili.

Riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa (commi 556 - 564)

Rivalutazione dei beni di impresa

I commi da 556 a 564 ripropongono in forma analoga allo scorso anno una disciplina della rivalutazione dei beni di impresa (cfr. art. 1, co. 889-897 L. n. 208/2015) prevedendo, a favore delle società di capitali ed enti residenti soggetti ad IRES, la possibilità di rivalutare beni e partecipazioni risultanti dal **bilancio in corso al 31 dicembre 2015** e ancora presenti nel bilancio successivo a quello sul quale la rivalutazione è intervenuta.
La norma esclude espressamente dalla rivalutazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.
Si precisa che il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante imposta sostitutiva del 10%.
Il riconoscimento ai fini IRES e IRAP dei maggiori valori attribuiti ai beni avviene, a decorrere dal terzo esercizio successivo la rivalutazione, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Se i beni rivalutati sono ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio avviene la rivalutazione, plusvalenze o minusvalenze sono determinate facendo riferimento al costo del bene precedentemente

alla rivalutazione.
Possono effettuare l'operazione i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (s.p.a, s.a.p.a, s.r.l, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee e enti commerciali), nonché s.n.c, s.a.s, imprese individuali ed enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio. La rivalutazione è accessibile anche alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.
Possono essere rivalutati beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché partecipazioni di controllo e di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Circa i termini di versamento, le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È possibile compensare gli importi ai sensi del DLGS n. 241/1997.
La disciplina richiama l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni attuative recate dai decreti MEF 13 aprile 2001 (artt. 11-15) e 19 aprile 2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo unico della Legge n. 311/2004.
Limitatamente ai **beni immobili**, si prevede che i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14, Legge n. 342/2000 si considerino riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
Da ultimo, la nuova disciplina (comma 564) sancisce che le disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio si applicano anche ai soggetti IAS *adopter,* anche con riferimento alle partecipazioni in società o enti costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-*bis,* del TUIR. Tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale, sono tenuti a vincolare una **riserva in sospensione**. Quest'ultima è affrancabile mediante versamento dell'indicata imposta sostitutiva di affrancamento con aliquota al 10%.

Osservazioni - *La disciplina della rivalutazione riproposta, in ragione della sua vicinanza temporale alla precedente e dell'obbligo di versare le imposte sostitutive in un'unica soluzione, potrebbe avere scarso appeal per le imprese. Peraltro, al fine di migliorare la misura sarebbe stato utile prevedere una riduzione delle aliquote delle imposte sostitutive, anche per tenere conto dell'intervenuto decremento dell' aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017.*

Effetti finanziari - Per la misura in commento la relazione tecnica al provvedimento presenta i seguenti impatti di finanza pubblica:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

+60.1	0	-1.7	-6.5	-6.8	-7	-7.2

Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci e per l'estromissione di beni immobili dal patrimonio dell'impresa (commi 565-566)

Il comma 565 dispone una **riapertura dei termini** per beneficiare della disciplina agevolata di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci, e della trasformazione in società semplice di cui ai commi 115-120 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Assegnazione beni ai soci

In particolare, la norma estende l'efficacia della disciplina anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere **entro il 30 settembre 2017**.

Si ricorda che il regime agevolato in commento consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, sulle plusvalenze originate dall'assegnazione ai soci di beni immobili, o mobili registrati, non strumentali all'attività dell'impresa, ovvero da operazioni di trasformazione in società semplice di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, su quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Riserve in sospensione di imposta

L'imposta sostitutiva resta **confermata nella misura dell'8%, incrementata al 10,5%** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Alle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione ai soci dei beni e a quelle delle società che si trasformano, continua ad applicarsi un'imposta sostitutiva del 13%.

Per effetto della proroga, sono stati differiti i termini relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva: da effettuarsi entro il 30 novembre 2017, per il 60% del suo ammontare, ed entro il 16 giugno 2018, per la parte residua.

Il comma 566 della Legge di Bilancio 2017, modificando il comma 121 art. 1, della Legge di Stabilità 2016, estende l'opzione di esclusione dall'imposta sui redditi ai beni immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale al 31 ottobre 2016 (in precedenza limitata agli stessi beni posseduti al 31 ottobre 2015). L'esclusione dal patrimonio dell'impresa potrà essere effettuata dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. Anche se effettuata in data successiva al 1° gennaio 2017, gli effetti saranno considerati **retroattivi** a tale data. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP resta invariata, anche in questo caso, nella misura dell'8%, i versamenti rateali dovranno avvenire entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.

Osservazioni - *La riapertura dei termini per estendere il beneficio dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione*

agevolata in società semplici, ad un altro anno è positiva. I chiarimenti giunti dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 26/E e n. 37/E del 2016, incrementano senz'altro l'appetibilità del regime, che diviene fruibile in condizioni di maggiore certezza rispetto alla sua prima applicazione. La volontà di incentivare il trasferimento di beni immobili e mobili registrati, non più strumentali per l'impresa, può incontrare un limite nel requisito dell'iscrizione nel libro dei soci assegnatari o cessionari al 30 settembre 2015. Secondo il comma 116, dell'art. 1 della Legge n. 208/2016, le disposizioni regolanti il regime in commento sono infatti applicabili "a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015".
La disciplina in commento, non modificando il termine di iscrizione nel libro soci, precluderebbe l'accesso al regime agevolato ai soci iscritti successivamente a tale data.

Effetti finanziari – Complessivamente, alla misura in commento, la relazione tecnica attribuisce i seguenti effetti finanziari:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
+14.9	-22	-23.3	-24.6	-25.8	-25.8

IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta (comma 567)

Modifiche alle norme IVA sulle variazioni dell'imponibile e dell'imposta

Le misure recate dal comma 567 intervengono nuovamente, a distanza di un anno, sulla disciplina delle **variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta** stessa, di cui all'articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ritornando, in sostanza, alla regola secondo cui, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, la possibilità di operare la variazione in diminuzione è accordata solo a decorrere dal momento in cui dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Gli interventi della Legge di Stabilità 2016

Merita ricordare che l'articolo 1, commi 126 e 127 della Legge di Stabilità 2016 aveva operato una riscrittura complessiva dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 con l'obiettivo – tra gli altri – di anticipare il momento a decorrere dal quale fosse possibile operare la variazione in diminuzione, in presenza di crediti non riscossi oggetto di procedure concorsuali, individuandolo con quello di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale stessa; in questo modo si sarebbe evitato che la possibilità di detrarre l'imposta potesse essere riconosciuta solo dopo aver atteso l'esito infruttuoso della procedura concorsuale.
Queste specifiche disposizioni concernenti le modalità di effettuazione della variazione in diminuzione a causa del mancato pagamento del corrispettivo, in presenza di procedure concorsuali, non erano immediatamente applicabili nel 2016; il comma 127 dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2016 aveva, infatti, stabilito che esse trovassero

applicazione ai casi in cui il cessionario o committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

La modifiche della Legge di Bilancio 2017

Con le modifiche in esame, **si ritorna** – con riguardo alla disciplina dei presupposti per operare la variazione in diminuzione in presenza di crediti oggetto di procedure concorsuali – **alla situazione antecedente all'intervento realizzato dalla Legge di Stabilità 2016**.

Nel dettaglio:

- la lettera a) del comma 567 della Legge di Bilancio 2017 modifica il comma 2 dell'articolo 26, del DPR n. 633 del 1972, al fine di chiarire che la possibilità di operare la variazione in diminuzione per detrarre l'imposta relativa al mancato pagamento del corrispettivo di una operazione oggetto di una procedura concorsuale è condizionata all'infruttuosità della procedura stessa;
- le lettere b) e c) del comma 567 eliminano, rispettivamente, dal comma 8 e dal comma 12 dell'articolo 26, del DPR n. 633 del 1972, il riferimento al comma 4, in conseguenza dell'abrogazione di quest'ultimo ad opera della successiva lettera d);
- la lettera d) del comma 567 abroga le seguenti disposizioni:
    - il comma 4, dell'articolo 26, che individua il momento in cui è consentita la possibilità di operare la variazione in diminuzione a seguito di un mancato pagamento e che, nella formulazione, oggi vigente, aveva distinto, sul piano sistematico, tali ipotesi, rispetto a quelle, recate al comma 2, attinenti i diversi presupposti per operare la variazione in diminuzione correlati alle "vicende" contrattuali delle parti coinvolte nell'operazione (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili);
    - il comma 6, dell'articolo 26, che obbliga ad operare la variazione in aumento, se - dopo gli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione (procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) - il corrispettivo è totalmente o parzialmente pagato;
    - il comma 11, dell'articolo 26, che individua il momento in cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale (dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
    - il secondo periodo del comma 5, dell'articolo 26, che esonera il cessionario o il committente dall'obbligo di

registrare la variazione nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento.

Osservazioni - *Confindustria aveva espresso un grande apprezzamento alle modifiche operate dalla Legge di Stabilità 2016 al quadro normativo dei presupposti per operare una variazione in diminuzione, con particolare riferimento alle norme che consentivano l'emissione di una nota di credito a seguito del mancato pagamento, in presenza di procedure concorsuali.*
Tali novità normative – seppur non immediatamente efficaci – assecondavano un'esigenza - da sempre manifestata dal sistema imprenditoriale - di poter accelerare la possibilità di detrarre l'imposta relativa a crediti non pagati oggetto di procedure concorsuali, senza dover attendere la chiusura infruttuosa di un procedura concorsuale.
È, quindi, estremamente deprecabile il dietro-front operato dalla Legge di Bilancio 2017 su queste disposizioni, che sembra dimostrare una totale incuranza dell'affidamento che le imprese riponevano nelle nuove norme.
Qualora l'esigenza associata a questa misura fosse stata unicamente di natura finanziaria, meglio sarebbe stato "congelare" la norma della Legge di Stabilità 2016 ancora per un anno (o per il diverso tempo necessario).
L'aver, invece, riportato la misura al dettato normativo antecedente alle modifiche dello scorso anno rappresenta un ulteriore ostacolo alla liquidità delle imprese; una tale scelta non può che destare molte preoccupazioni, anche nella prospettiva della stabilità del nostro sistema fiscale.

Effetti finanziari - La relazione tecnica – riprendendo le stime operate con nell'ambito della Legge di Stabilità 2016 – ascrive alla norma in commento effetti positivi sul gettito pari a 340 milioni di euro annui per il periodo 2017-2023.

Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017 (commi 631-632)

Blocco attivazione clausola di salvaguardia per il 2017

Il comma 631 evita che l'aliquota IVA del 10% venga incrementata di 3 punti percentuali e che quella del 22% passi al 24% nel 2017, per effetto dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma 718 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
L'intervento comporta, tuttavia, un mero **differimento dell'incremento delle aliquote IVA**, dal momento che la stessa norma rinvia l'aumento dell'aliquota IVA, dal 10% al 13%, al 1° gennaio 2018; allo stesso modo, con riferimento all'aliquota ordinaria del 22%, si dispone che questa possa subire incrementi di 3 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di un ulteriore 0,9% dal 2019.
Il comma 632, infine, evita un incremento temporaneo delle **accise** sui carburanti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, previsto da una diversa clausola di salvaguardia contenuta al

comma 626 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
Le tabelle seguenti forniscono il quadro delle modifiche apportate alle aliquote IVA dalla Legge di bilancio 2017.

	Normativa in vigore al 31-12-2016		
2016	***2017***	***2018***	***2019***
10%	13%	13%	13%
22%	24%	25%	25%

	Normativa in vigore al 1-1-2017		
2016	***2017***	***2018***	***2019***
10%	10%	13%	13%
22%	22%	25%	25,9%

Osservazioni - *Le misure in esame che disattivano, per l'anno 2017, l'applicazione della clausola di salvaguardia introdotta da precedenti manovre finanziarie, impegnano anche quest'anno una parte consistente delle risorse allocate dalla Legge di Bilancio (circa 15 miliardi di euro), evitando che l'aliquota IVA del 10% sia incrementata di 3 punti percentuali e che quella del 22% passi al 24% nel 2017, oltre all'incremento temporaneo delle accise sui carburanti per il 2017 e il 2018.*
Si tratta di una boccata di ossigeno che evita forti ripercussioni, per l'anno 2017, sul costo di beni e servizi dovuti all'inasprimento del prelievo indiretto.
Occorre, tuttavia, ricordare che il prossimo anno dovranno essere reperite risorse per circa 19,6 miliardi di euro a copertura del prospettato aumento dell'aliquota IVA dal 10% al 13%, di quella del 22% al 25%, nonché per evitare l'aumento delle accise sui carburanti per un importo complessivo di 350 milioni di euro. La nuova clausola di salvaguardia, inoltre, stabilisce un ulteriore incremento dell'aliquota ordinaria IVA di 0,9 punti percentuali dal 2019 comportando, a legislazione invariata, la necessità di interventi per circa 23 miliardi di euro nel 2019.

Effetti finanziari - Gli effetti finanziari della disattivazione sul quadro complessivo delle clausole di salvaguardia, di cui al comma 631, sono sintetizzati nella tabella che segue:

Intervento	**2017**	**2018**	**2019**
Effetti finanziari a legislazione vigente (prima della Legge di bilancio 2017)			
Aliquota IVA 10% al 13%	6.957	6.957	6.957
Aliquota IVA 22% al 24%	8.176	8.176	8.176
Aliquota IVA 24% al 25%	0	4.088	4.088
Incremento accise	0	350	350
Totale clausole	**15.133**	**19.571**	**19.571**
Effetti finanziari dopo la Legge di bilancio 2017 (clausole di salvaguardia attive dopo l'intervento)			
Aliquota IVA 10% al 13%	0	6.957	6.957
Aliquota IVA 22% al 25%	0	12.264	12.264
Aliquota IVA 25% al 25,9%	0	0	3.679

Incremento accise	0	350	350
Totale	**0**	**19.571**	**23.250**

La relazione tecnica indica, inoltre, che, a seguito della soppressione del comma 632, in materia di accise, deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e di 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

Collaborazione volontaria (commi 633-636)

Clausola di salvaguardia a copertura degli incassi derivanti dalla riapertura dei termini della voluntary disclosure

Il comma 633 quantifica in **1,6 miliardi di euro le maggiori entrate**, per il 2017, derivanti dalla **riapertura dei termini per la collaborazione volontaria** (o *voluntary disclosure*), di cui all'articolo 7, del DL 22 ottobre 2016, n. 193. Tali disposizioni – si ricorda – riaprono i termini per eseguire la procedura di *voluntary disclosure*, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore DL n. 193 del 2016) e il 31 luglio 2017.
I successivi commi 634, 635 e 636 forniscono la disciplina delle conseguenze e dei relativi necessari provvedimenti, nell'ipotesi in cui il gettito effettivamente conseguito con la *voluntary disclosure* sia inferiore rispetto alla quantificazione recata dal comma 633.
In particolare, il comma 634 stabilisce che, se dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 risulti che "*il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale*" dell'importo di 1,6 miliardi, la compensazione dell'eventuale differenza deve essere effettuata mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, disposta, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017.
Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al precedente periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
Ai sensi del successivo comma 635, ove gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio con le predette misure, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede - ai sensi del citato articolo 17, comma 13, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Il comma 636, infine, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di

compensazione.

Osservazioni - *Le disposizioni recate dai commi in commento - e, in particolare, quelle di cui ai commi 634 e 635 – inseriscono, in sostanza, una clausola di salvaguardia riferita alle previsioni di entrata associate alla voluntary disclosure.*
Si osserva, al riguardo che il testo finale della Legge di Bilancio si limitata, molto opportunamente, ad attribuire al Ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di disporre il taglio di determinate tipologie di spese ministeriali, evitando, invece, potenziali interventi sulle accise armonizzate come, invece, era stato ipotizzato nelle versioni preliminari del Disegno di Legge di bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Effetti finanziari - Le norme in esame – da considerare congiuntamente all'articolo 7 del DL n. 193 del 2016 – quantificano, come indicato al comma 633, in 1,6 miliardi di euro, per il 2017, le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria.